SOMMARIO

Prefazione di Giuseppe Tiani .....**pag. 3**

Accordo Nazionale Quadro.

A) Testo dell'ACCORDO NAZIONALE QUADRO — Sottoscritto il 31 luglio 2009

B) CIRCOLARE ESPLICATIVA del Dipartimento della P.S.
nr. 557/RS/01/113/0461 del giorno 8 marzo 2010

C) Note di commento a cura del S.I.A.P. .....**pag. 5**

Allegato A
Elenco degli uffici titolati alla definizione degli accordi decentrati .....**pag. 35**

Prospetto A
Schema dei servizi continuativi articolati su sei turni settimanali.....**pag. 36**

Prospetto B
Schema dei servizi continuativi articolati su cinque turni settimanali .....**pag. 37**

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Recepimento dell'Accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare Integrativo del decreto del presidente della repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006/ 2009 e biennio economico 2006/2007 Pubblicato nella Gazz. Uff. 119 del 25 maggio 2009, n. 77 S.O. ..... **pag. 38**

D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170. Recepimento dell'Accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006/ 2009 e biennio economico 2006/2007) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243, S.O. ..... **pag. 57**

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129. Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. ..... **pag. 72**

Prefazione

Se è vero che la sicurezza pubblica è un bene, un patrimonio della collettività da difendere e da tutelare, è altrettanto vero che sicurezza non ci può essere, se chi è preposto ad attuarla e garantirla, a sua volta non è garantito e tutelato. Questo obiettivo è raggiungibile soltanto attraverso un'attenta programmazione dell'attività di chi la sicurezza la fa ogni giorno e ogni notte. In questo si realizza la funzione primaria dell'Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 31 luglio del 2009, il quale costituisce il tratto di un lungo percorso ben più complesso e articolato delle attività che il Sindacato svolge per la tutela del nostro lavoro, dei nostri diritti e delle libertà sindacali.

Diritti e Doveri derivano dalle funzioni che la legge attribuisce ai Poliziotti, binomio inscindibile che ha illuminato la strada percorsa da tutti noi per arrivare al traguardo; difatti questo ANQ, è stato il frutto di un leale e costruttivo confronto tra il S.I.A.P. le altre OO.SS. e l'Amministrazione. Sono certo di aver offerto il miglior contribuito possibile per creare le condizioni atte a stimolare una diversa e rinnovata cultura delle regole che disciplinano il nostro servizio, nel rispetto del lavoro di tutti ed in considerazione delle responsabilità di tutti.

Il dibattito scaturito dalle diverse posizioni non ha mai portato a momenti di stasi o, peggio, a conflittualità inconciliabili che avrebbero sottolineato soltanto il senso di irresponsabilità di tutti ma ha, quasi naturalmente, portato ad una complessa attività di elaborazione, frutto del confronto che ha tenuto conto: a) delle esigenze concernenti gli interessi di tutela collettiva di cui il Sindacato è portatore; b) delle criticità emerse dall'esperienza maturata nelle fasi applicative del precedente Accordo; c) dal susseguente stato di conflitto nelle relazioni sindacali; d) delle innovazioni intervenute sugli istituti di natura contrattuale, sia sul piano normativo che giurisprudenziale.

Gli istituti disciplinati dal rinnovato Accordo e le novità introdotte a tutela del personale, assumono maggior valore se pensiamo al contesto sociale, economico e politico in cui è maturato. La crisi che attraversa il Paese, le ristrettezze economiche, le insufficienti risorse finanziarie strumentali e umane che i Governi destinano alle Forze di Polizia, impongono a tutti sacrifici e questa è un'amara verità, che ogni giorno constatiamo sia in famiglia che sui luoghi di lavoro. In questo contesto, certo non facile, anche il ruolo della dirigenza assume un diverso valore; la strategia della valorizzazione delle funzioni e delle professionalità di tutto il personale, la massima attenzione ed equilibrio nell'attività di direzione e gestione delle risorse umane ed economiche, della programmazione dei servizi ordinari e straordinari nel rispetto delle regole, non può che essere l'unica strada da percorrere.

Il Sindacato è consapevole del potenziale che possono esprimere alcuni istituti contenuti nel nuovo Accordo, basti pensare al rinnovato e rivalutato ruolo affidato alle Segreterie Provinciali per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del DPR n.164/2002, relativamente alla possibilità di definire accordi

decentrati in ordine all'eventuale adozione di orari diversi da quelli previsti dall'A.N.Q., per consentire agli uffici di adeguare gli orari alle specifiche esigenze dei servizi locali e del personale. Questa nuova disciplina, in ossequio ai principi di razionalità, efficienza e trasparenza invocati dal S.I.A.P comporta una maggiore flessibilità e funzionalità delle procedure negoziali ed un confronto più concreto che mira ad una immediata tutela del personale, a cui si devono sempre garantire adeguate e serene condizioni di lavoro.

Da parte di tutti gli attori ci si attende, dunque, un leale e convinto impegno, che porti ad un costante e costruttivo dialogo sulle materie che sono oggetto di contrattazione, ciò consentirà all'Amministrazione, nelle sue articolazioni centrali e territoriali ed al Sindacato nei vari livelli organizzativi, di proseguire il lavoro che a ciascuno spetta nel rispetto della diversità dei ruoli e delle competenze per il bene di tutti noi, ma soprattutto per il bene del Paese.

Il nuovo Accordo chiama, dunque, in causa tutti, perché si possano creare condizioni di lavoro che non comprimano arbitrariamente i diritti collettivi e individuali degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, e state certi che noi vigileremo sulla corretta osservanza dei principi e delle norme contrattuali. Non a caso, uno degli aspetti maggiormente innovativi di quest'Accordo riguarda il ruolo di centralità attribuito all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P. S., per le problematiche interpretative e applicative inerenti all'Accordo medesimo, per questo motivo è stata prevista l'istituzione di un tavolo centrale permanente di confronto, con le Segreterie Nazionali dei sindacati maggiormente rappresentativi, per la risoluzione di controversie che non dovessero trovare soluzione a livello provinciale.

In conclusione sento di poter affermare che il nuovo Accordo, certamente perfettibile, apre una nuova stagione nel rapporto tra il Sindacato dei Poliziotti e l'Amministrazione della P.S.. Gli uomini e le donne della Polizia di Stato, attraverso il movimento sindacale, hanno spesso saputo anticipare (e la nostra storia lo dimostra) riforme importanti e molte volte sul fondamento delle nostre istanze, spinto al cambiamento gli apparati dello Stato; dei benefici derivati ne hanno goduto trasversalmente tutte le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari del personale del Comparto Sicurezza e del Comparto Difesa.

Il presente volume vuole essere uno strumento utile, affinché la conoscenza delle regole che disciplinano i nostri Diritti ed i nostri Doveri, sia un patrimonio condiviso da tutti.

Buon lavoro a tutti

Il Segretario Generale del S.I.A.P.
Giuseppe Tiani

Roma, 8 marzo 2010

integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro 15 giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l' accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

Art. 8.
Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le rispettive amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la Funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.

Art. 8-bis.
Consultazione delle rappresentanze del personale

1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, di cui all'articolo 2, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economica e finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

Art. 9.
Norma finale

1. Sono abrogate le norme riguardarti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

smettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica), e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello stato maggiore Difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il Nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla, .richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e degli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi

Accordo Nazionale Quadro

A) Testo dell'ACCORDO NAZIONALE QUADRO — *Sottoscritto il 31 luglio 2009*
B) CIRCOLARE ESPLICATIVA del Dipartimento della P.S. nr. 557/RS/01/113/0461 datata 8 marzo 2010
C) Note di commento a cura della Segreteria Nazionale S.I.A.P.

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Ai fini del presente Accordo:

a) per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio secondo le disposizioni di cui al presente Accordo e nel rispetto delle norme contrattuali;
c) per orario di servizio continuativo si intende il periodo di tempo necessario per assicurare la funzionalità del servizio per l'intera giornata;
d) per orario di servizio non continuativo si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità del servizio nella fascia oraria 08-20, ovvero 07-19;
e) per orario di lavoro continuativo si intende la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei quadranti previsti nell'ambito dell'orario di servizio continuativo ai fini dell'effettuazione dell'orario d'obbligo;
f) per orario di lavoro non continuativo si intende la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei due quadranti previsti nell'ambito dell'orario di servizio non continuativo ai fini dell'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale;
g) per programmazione settimanale si intende la pianificazione dell'orario di lavoro che ogni dipendente deve rispettare nell'ambito dell'orario di servizio previsto per la settimana di riferimento;
h) per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa;
i) per riposo settimanale si intende la giornata destinata al recupero delle energie psicofisiche che ogni dipendente ha diritto a fruire nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale;
l) per lavoro straordinario si intende la prestazione di lavoro eccedente l'orario d'obbligo giornaliero che il dipendente effettua per esigenze di servizio. Esso si distingue in lavoro straordinario obbligatorio ai sensi dell'articolo 63 della Legge n. 121/81 ed in lavoro straordinario programmato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lett. f), del D.P.R. n.164/2002;
m) per permesso breve si intende l'autorizzazione concessa al dipendente ad assentarsi nel corso dell'orario di lavoro giornaliero nei limiti di durata e con le modalità di recupero previsti dalle vigenti disposizioni;
n) per orario flessibile si intende l'anticipo o il posticipo dell'inizio ovvero l'anticipo del termine dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero;
o) per reperibilità si intende il turno corrispondente alle 24 ore finalizzato a garantire l'immediato e puntuale intervento reso necessario da particolari circostanze secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Accordo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64, della Legge n. 121/81.

2. Riferimenti normativi richiamati dal presente Accordo:

a) Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
b) Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395, recante "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)";
c) Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1985, n. 782;
d) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999";
e) Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche";
f) Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003";
g) Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246";
h) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
i) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2009, n. 51, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007".

***Il Dipartimento**: L'articolo, ai fini di una più agevole consultazione del testo dell'Accordo, reca la definizione degli istituti disciplinati, indicandone i principali riferimenti normativi.*

ARTICOLO 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato con esclusione dei dirigenti.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo entrano in vigore entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, ferma restando la scadenza del quadriennio normativo vigente all'atto della sottoscrizione, continuano ad applicarsi sino all'adozione del nuovo Accordo Nazionale Quadro.

***Il Dipartimento**: Destinatario dell'Accordo è tutto il personale della Polizia di Stato ad esclusione di quello che riveste qualifiche dirigenziali. Pertanto esso si applica al personale non dirigente che espleta funzioni di polizia, a quello che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica ed a quello appartenente ai ruoli professionali dei sanitari. L'Accordo produce i suoi effetti fino all'adozione del successivo. Pertanto, devono essere rinnovate le procedure e l'invio dell'informazione preventi-*

1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.

Art. 6.
Materie riservate alla legge

1. Per il personale di cui all'articolo 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'articolo 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Art. 7.
Procedimento

1. Le procedure per 1'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2, hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'articolo 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a,), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell' Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono tra-

sercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.
Forze di polizia
ad ordinamento militare

1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
1) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.

Art. 5.
Forze armate

1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento, e di lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l 'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della l. 11 luglio

va anche laddove non si ritenga di dover adottare delle modifiche. Va precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche alle verifiche ed ai confronti eventualmente non conclusi alla data di emanazione della presente circolare. Per gli istituti dello straordinario programmato e della reperibilità, le cui procedure siano state già definite prima di tale data, i relativi effetti si esauriranno allo scadere del termine previsto.

Il S.I.A.P. : Stabilisce i beneficiari delle regole sancite dall'Accordo Nazionale Quadro e cioè dagli Agenti al Vice Questore Aggiunto e qualifiche equivalenti dei ruoli tecnici. Stabilisce la data di entrata in vigore e la durata, cioè che le presenti regole restano in vigore sino all'adozione del prossimo ANQ.

ARTICOLO 3
CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1. La contrattazione decentrata si svolge presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, a cura dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali e presso gli uffici indicati nell'allegato A unito al presente Accordo.
2. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici interforze la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell'ufficio o direzione centrale sovraordinati.
3. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici diversi da quelli interforze, non ricompresi nell'allegato A, la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell'ufficio competente alla gestione amministrativa.
4. Gli accordi decentrati sono stipulati nell'ambito e nei limiti fissati dal D.P.R. n.164/2002 e dal presente Accordo, relativamente alle seguenti materie:
   a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
   b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
   c) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
   d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive secondo i principi di cui al D.Lgs. n. 198/2006;
   e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal comma 5, lettera a), dell'articolo 24, del D.P.R. n. 164/2002;
   f) criteri per l'esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, del presente Accordo.
5. Gli accordi decentrati non possono comportare, in ogni caso, oneri finanziari aggiuntivi ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.P.R. n. 164/2002.
6. Gli accordi decentrati continuano ad applicarsi fino all' entrata in vigore dei successivi.

***Il Dipartimento**: L'articolo individua gli Uffici sede di contrattazione decentrata e le materie oggetto della stessa. I titolari degli Uffici indicati nell'allegato A, in quanto responsabili delle relazioni sindacali, provvedono alla contrattazione decentrata per tutti gli uffici da loro dipendenti (ad es. il Compartimento della polizia stradale per le Sezioni, Sottosezioni, Distaccamenti ecc…).*
Per gli Uffici e le Direzioni Centrali del Dipartimento tale contrattazione decentrata è curata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali; per gli uffici periferici interforze provvedono l'Ufficio o la Direzione Centrale rispettivamente competente (ad es. Centri Operativi DIA; Nuclei Operativi Protezione; Centri Cooperazione Internazionale); per gli uffici periferici diversi da quelli interforze non indicati nell'allegato A provvede l'Ufficio competente alla gestione amministrativa (ad es. la Questura per gli Uffici stralcio e le Sezioni di P.G.). Riguardo alle materie oggetto di contrattazio-

ne decentrata, l'unica novità è rappresentata dalla lettera f) concernente l'individuazione dei criteri per l'esame delle istanze inoltrate dal personale che abbia compiuto 50 anni di età o con almeno 30 anni di servizio, materia disciplinata dal successivo articolo 12.

Il S.I.A.P. : Questo articolo stabilisce quali siano i titolari delle varie contrattazioni decentrate, al fine di evitare che vi siano uffici senza Accordo Decentrato e quindi con personale senza tutele sindacali. Un esempio è dato dalle Sezioni di PG o Gabinetti Provinciali di Polizia Scientifica ove il titolare dell'Accordo sarà il Questore, nel contempo si chiarisce il ruolo ed i compiti, anche in ambito contrattuale, degli Uffici o delle Direzioni Centrali per gli uffici distaccati come i NOP o DIA. Vi sono elencate anche le fattispecie soggette alla contrattazione decentrata che, rispetto al passato si è aggiunto alla lettera f) i criteri da valutare per l'esonero a domanda dai servizi esterni nei turni serali e notturni per il personale con 50 anni di età o 30 anni di servizio.

ARTICOLO 4
PROCEDIMENTO

1. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici indicati dall'articolo 3 ed una delegazione sindacale, composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002. Gli accordi decentrati per il Dipartimento della pubblica sicurezza sono stipulati dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle segreterie provinciali. Le trattative potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali.
2. Può essere delegato a presiedere la delegazione di parte pubblica il funzionario con qualifica più elevata che, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 782/1985, è destinato ad assumere la direzione dell'ufficio in caso di assenza o impedimento del titolare. La delega non può prevedere limitazioni all'assunzione delle determinazioni relative agli oggetti di contrattazione. In assenza o mancanza di funzionari preposti all'ufficio, l'Amministrazione può designare un funzionario responsabile che procederà all'avvio ed, eventualmente, alla definizione degli accordi.
3. Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e dovranno concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine.
4. Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti dal presidente della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della delegazione sindacale di cui al comma 1 che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.
5. Per gli uffici a competenza interprovinciale o interregionale, le trattative sono condotte in ambito provinciale e gli accordi sono sottoscritti dal titolare dei predetti uffici o da un suo delegato ai sensi del comma 2 del presente articolo e dai rappresentanti delle rispettive segreterie provinciali.
6. Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro il termine di cui al comma 3, il presidente della delegazione di parte pubblica, entro le successive 48 ore, trasmette al Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per le Relazioni Sindacali adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa, corredate da proposte utili al suo raggiungimento. Le trattative per la definizione degli accordi proseguono presso l'Ufficio

ro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della Difesa o suoi delegati ed i rappresentanti dei Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera B), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

Art. 3.
Forze di polizia ad ordinamento civile

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
e) le misure per incentivare l'efficienza del servizi;
f) il congedo ordinario ed il congedo straordinari;
g) l' aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze personali;
i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
1) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;
o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.
4. Nell'ambito territoriale la titolarità all'e-

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195,
come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

Art. 2.
Provvedimenti

1. II decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore, il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. II decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, per le Relazioni Sindacali che, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca le Segreterie Nazionali.
7. Per il Dipartimento della pubblica sicurezza le trattative di cui al comma 6 proseguono, con le medesime modalità, presso l'Ufficio del Vice Capo della Polizia preposto al coordinamento ed alla pianificazione delle Forze di Polizia con la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Segreterie Nazionali.
8. Copia degli accordi è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta ed è trasmessa dai dirigenti agli uffici dipendenti.
9. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti ad ottenere copia dei predetti accordi ai sensi della L. n. 241/1990.

***Il Dipartimento**: La norma disciplina il procedimento per la stipula degli accordi decentrati, individuando nei titolari degli Uffici indicati nell'articolo 3 gli organi di parte pubblica competenti alla sottoscrizione. La delegazione di parte sindacale è composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31 dicembre 2008 e firmatarie del presente Accordo, adottato ai sensi del D.P.R. n.164/2002 (in tal senso deve intendersi l'espressione "Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002"), indipendentemente dal numero delle sigle sindacali che compongono la singola Federazione. La norma richiama un principio di carattere generale da applicare, salvo non sia stabilito diversamente, a tutti i momenti delle relazioni sindacali previsti dal presente Accordo. La composizione della delegazione è rimessa alla scelta esclusiva di ogni organizzazione sindacale. È confermata la possibilità di condurre le trattative a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali. Al riguardo si coglie l'occasione per richiamare quanto previsto dalla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000, con cui è stato chiarito che le trattative a tavoli separati non sono ipotizzabili né per le materie oggetto di informazione preventiva, né per gli istituti ad essa connessi (esame congiunto e confronto). Quella modalità procedurale, infatti, non può che riferirsi alle trattative che sono parte di un momento negoziale, individuando, in tal modo, il criterio generale distintivo della correlazione tra negoziazione/contrattazione e possibilità di trattativa a tavoli separati. Il comma 2 disciplina l'ipotesi di delega alla contrattazione da parte dei titolari degli Uffici, in merito alla quale si rileva l'opportunità di limitarne il ricorso ai soli casi strettamente indispensabili, trattandosi di attività connaturata alla funzione di dirigenza. Nel caso di assenza, anche temporanea, di funzionari preposti all'ufficio, la designazione è effettuata dall'Ufficio o Direzione Centrale di cui sono articolazione, sentito l'Ufficio per le Relazioni Sindacali. La delega è formulata per iscritto e non può prevedere limiti ad assumere le determinazioni in ordine alle materie oggetto di contrattazione. I termini previsti dal comma 3, sospesi nel decorso mese di ottobre, riprendono a decorrere dalla ricezione della presente circolare pertanto gli Uffici entro 10 giorni da tale data avvieranno le trattative da concludersi entro i 60 giorni successivi. Gli accordi divengono efficaci una volta sottoscritti dal presidente della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della delegazione sindacale che rappresentano la maggioranza assoluta, calcolata sulla base del dato associativo provinciale, certificato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Va precisato che le trattative devono essere svolte in ambito provinciale anche per gli Uffici a competenza interprovinciale e interregionale (Compartimenti delle Specialità, Zone, etc.) i cui titolari avranno cura di assicurare, nel rispetto delle peculiarità degli uffici rispettivamente dipendenti, l'omogeneità delle contrattazioni. Il comma 6 prevede che, qualora gli accordi decentrati non siano conclusi entro il termine massimo di 60 giorni, le trattative per la definizione degli accordi proseguano presso l'Ufficio Relazioni Sindacali. E' un'ipotesi da ritenersi del tutto eccezionale, considerato che il corretto esplicarsi delle relazioni sindacali dovrebbe consentire, in via ordinaria, il raggiungimento delle intese a livello periferico, attesa anche la conferma delle materie*

oggetto di contrattazione decentrata previste dal precedente Accordo, con la sola novità della determinazione dei criteri di impiego del personale con particolari requisiti (articolo 12 dell'Accordo).

Il S.I.A.P. : Quest'articolo stabilisce il procedimento da seguire ed i tempi obbligatori per la contrattazione decentrata; importante per la buona risuscita dei lavori è la previsione che in caso di impedimento legittimo del Titolare (Questori, Dirigenti dei Reparti Mobili o Compartimenti delle Specialità, Direttori delle Scuole, etc….), qualsiasi altro funzionario o dirigente preposto alla sua sostituzione come da regolamento di servizio, DEVE partecipare ai lavori con pieni poteri decisionali, in modo da evitare inutili perdite di tempo con aggiornamenti delle sedute alla presenza del titolare previsto dalla norma e dallo specifico allegato all'ANQ. Rimane fissato a tre per organizzazione sindacale o Federazione, il numero massimo di coloro che possono essere delegati ai lavori e sono a carico dell'Amministrazione. Sono a carico di quest'Ultima anche i permessi per le verifiche semestrali, per i confronti semestrali per le materie oggetto d'informazione preventiva e per gli esami congiunti. Gli Accordi sono validi quando vengono sottoscritti dalla parte pubblica e dalle OO.SS. rappresentanti almeno il 50%+1 degli iscritti ai sindacati in quella provincia. Il comma 5 è di fondamentale importanza poiché rafforza il potere del Sindacato ed in modo particolare del ruolo delle Segreterie Provinciali con il prezioso e doveroso coordinamento di quelle Regionali; difatti, prendendo ad esempio la Polizia Stradale, se prima le contrattazioni per tutte le Sezioni si svolgevano in ambito Compartimentale e le relative verifiche, immaginate regioni come il Piemonte e la Lombardia con tante province, se invece partecipavano tutti i dirigenti, lo stesso non era per le OO.SS. che potevano partecipare con delegazioni da tre in totale. Ciò comportava una grave compressione del diritto di rappresentanza, perché non tutti i segretari provinciali potevano partecipare ai lavori e quindi non potevano tutelare i propri rappresentati. Con questo comma, invece, i lavori devono tenersi in ambito provinciale e se il titolare, dirigente Compartimento, non delega formalmente un altro funzionario con i requisiti ed i poteri precedentemente enunciati dovrà partecipare a tutti i lavori nelle varie province. Ciò è importante anche alla luce delle diverse necessità o problematiche dei colleghi, che possono variare da provincia a provincia. Il comma 6 prevede la possibilità, qualora non si sia trovato un accordo entro i 60 giorni, di spostare le trattative al Ministero presso l'Ufficio Rapporti Sindacali; questa ipotesi è e deve essere l'estrema ratio, solo in caso di totale chiusura alle legittime istanze del Sindacato da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 5
VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI

1. I titolari degli uffici centrali e periferici sedi di contrattazione decentrata convocano con cadenza semestrale i rappresentanti delle corrispettive segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso.
2. La convocazione è effettuata entro 30 giorni dalla cadenza semestrale a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo decentrato. La data dell'incontro è comunicata con un anticipo di almeno 20 giorni.
3. I titolari degli uffici di cui al comma 1, entro 10 giorni prima dell'incontro, inviano alle organizzazioni sindacali un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica e mettono a disposizione la documentazione relativa garantendone il diritto all'accesso fino al compimento della verifica stessa e, successivamente, ai sensi della L. n. 241/1990.
4. Dell'esito della verifica è redatto contestuale verbale dal quale risultano le posizioni

17. Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Art. 18. Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

plicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

15. Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo '01, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

16. Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione. Copia dello stesso è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e successivamente a quelle che ne facciano richiesta.

5. Nel caso di inadempienze accertate nell'ambito della verifica, i titolari degli uffici di cui al comma 1 provvedono, entro e non oltre 10 giorni dall'incontro ad informare le segreterie provinciali delle misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi sottoscritti.

***Il Dipartimento**: Con riferimento al comma 1, nel ribadire che i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata provvedono ad effettuare le verifiche sull'attuazione degli accordi stipulati, si ricorda che, oltre alla possibilità di delega già prevista nell'articolo precedente, per gli uffici caratterizzati da una particolare complessità dell'articolazione nel territorio, come gli Uffici a competenza interprovinciale o interregionale, ovvero quelli che sono diretta promanazione di un Ufficio Centrale, la verifica può essere delegata al funzionario che dirige l'articolazione direttamente interessata. E' previsto che i rappresentanti sindacali siano convocati per gli incontri dai titolari degli uffici ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.P.R. 164/2002: i relativi permessi - da intendersi riferiti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale - sono retribuiti con esclusione dell'indennità e dei compensi per lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. Le altre disposizioni mirano a scandire le tempistiche della verifica e ad indicare i dati e la documentazione da fornire. In particolare, la convocazione prevista dal comma 2 va effettuata entro il 30° giorno che precede la scadenza del semestre, da calcolarsi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo decentrato. Va precisato che l'eventuale attività di consultazione della documentazione messa a disposizione prima dell'incontro non dà titolo alla concessione di permessi sindacali a carico dell'Amministrazione. Tra la documentazione da fornire ai fini della verifica, che è opportuno sia disponibile anche nel corso della verifica stessa, è compresa quella indicata dal successivo articolo 20, comma 7, relativa al numero delle giornate di aggiornamento professionale che, non utilizzate dal personale, sono da riportare all'anno successivo. La documentazione da fornire alle organizzazioni sindacali ai sensi del presente Accordo è preferibilmente trasmessa, laddove sia possibile, per via telematica. Il verbale costituisce il documento finale ed esaustivo della verifica, da redigere contestualmente e da consegnare alle organizzazioni sindacali al termine dell'incontro. L'ultimo comma prevede un termine ("entro e non oltre 10 giorni dall'incontro") entro il quale l'Amministrazione provvede ad informare le segreterie provinciali in merito alle misure adottate nel caso di eventuali inadempienze accertate. Si allega fac-simile del prospetto riepilogativo di cui al comma 3.*

Il S.I.A.P. : In questo articolo viene stabilito che l'Amministrazione convoca i sindacati firmatari dell'ANQ, i termini non sono casuali perché il verbo usato ha carattere di perentorietà, nel senso che l'Amministrazione è obbligata a convocare e non devono essere le OO.SS. a ricordarlo, per la verifica semestrale sullo stato d'attuazione dell'Accordo stesso. La data dell'incontro deve essere comunicata alle OO.SS. almeno 20 giorni prima, alle quali dovrà essere inviato, entro 10 giorni dall'incontro, un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica e mettono a disposizione la relativa documentazione, garantendone l'accesso fino al compimento della verifica stessa e anche successivamente, ai sensi della l. 241/90. Lo specchietto riepilogativo deve essere completo e deve permettere l'espletamento della verifica, nel senso che devono essere contenute tutte le informazioni utili, compresi i nominativi del personale, in ordine alle materie oggetto di contrattazione – ad esempio chi, in quale data e con quale orario è stato effettuato l'aggiornamento professionale. La recente Commissione paritetica ha chiarito che devono

essere messi a disposizione, fino alla conclusione della verifica ma anche dopo per le OO.SS. che ne facessero richiesta, gli ordini di servizio, le programmazioni settimanali ed i fogli firma del personale. L'ultimo comma di questo articolo è di fondamentale importanza perché l'Amministrazione è tenuta, qualora emergano violazioni all'Accordo, a far sapere entro e non oltre i 10 giorni dall'incontro le misure da adottare per sanare tali mancanze. A tale proposito è di fondamentale importanza prestare la massima attenzione ai contenuti dei verbali della seduta, prima di sottoscriverla.

ARTICOLO 6
MODIFICA DEGLI ACCORDI DECENTRATI

1. Su richiesta del titolare dell'ufficio ovvero di una o più organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia, e con le stesse procedure e modalità con cui è stato definito l'accordo, sono avviate specifiche trattative per la definizione di modifiche o integrazioni all'accordo precedentemente sottoscritto.
2. Alle trattative di cui al comma 1 sono invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato oggetto delle modifiche.
3. Le modifiche o le integrazioni agli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritte dalle parti secondo le modalità previste dal comma 4, dell'articolo 4 del presente Accordo.
4. La mancata sottoscrizione delle modifiche o integrazioni non incide sulla validità degli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 del presente Accordo.

***Il Dipartimento**: La norma stabilisce che gli accordi decentrati possono essere modificati a richiesta del titolare dell'Ufficio ovvero di una o più organizzazioni sindacali che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia. Le modifiche sono efficaci quando sono sottoscritte dai sindacati che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+ 1). Tali percentuali vanno calcolate sulla base del dato associativo annualmente certificato.*

Il S.I.A.P. : L'unica novità di questo articolo, rispetto al vecchio ANQ, è che può essere richiesta la modifica dell'Accordo Decentrato dalle OO.SS. o dalla O.S. che rappresenta almeno il 30% degli iscritti in quella provincia, ma le modifiche possono essere apportate e quindi rese efficaci solo se sottoscritte dai sindacati che rappresentano almeno il 50% +1 degli iscritti, in base alle certificazioni annuali della rappresentatività.

ARTICOLO 7
ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e degli uffici, centrali e periferici, del Dipartimento della pubblica sicurezza. Le tipologie di orari previste nel presente Accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle finalità istituzionali e delle esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinamento e dalle norme contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro.
2. La scelta delle tipologie di orario di servizio da applicarsi presso gli uffici deve essere coerente e finalizzata al tipo di servizio.
3. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. La scelta dell'orario di lavoro, nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, deve assicurare il sereno e proficuo svolgimento del servizio.

spettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

13. Terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

14. Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si ap-

giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

11. Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

12. Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e dal Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di a-

4. Le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 sono adottate con riferimento a periodi non inferiori ai tre mesi ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 164/ 2002.
5. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.
6. L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali, di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, è assunta previe intese con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. In tali casi, il titolare dell'ufficio interessato invia alle segreterie provinciali l'informazione in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano e, contestualmente, invita le medesime segreterie all'incontro per il raggiungimento dell'accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell'informazione e l'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'ufficio e dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.
7. In occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha notizia e che non consentono né l'attivazione delle procedure stabilite per la contrattazione periferica, né l'applicazione degli orari previsti contrattualmente ovvero dai prospetti 1 e 2 allegati al presente Accordo, i titolari degli uffici possono disporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai predetti prospetti ed a quelle oggetto di intesa, informandone, senza particolari formalità, le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e fornendo, ove richieste, successive motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni saranno limitate al tempo strettamente necessario per assicurare le esigenze che le hanno determinate, fermo restando l'avvio, entro 24 ore, delle procedure di cui al comma 6, da concludersi tassativamente entro 48 ore, nel caso in cui le stesse si protraggano oltre 3 giorni consecutivi.
8. La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato.

***Il Dipartimento**: La norma aggiorna la disciplina degli orari, richiamando l'istituto dell'informazione preventiva - disciplinato dall'articolo 25 del D.P.R. 164/2002 - con cui si provvede, nell'ambito delle articolazioni previste dall'Accordo Nazionale Quadro, a determinare le tipologie di orari di servizio da adottare per ogni Ufficio. Nel ribadire che i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata sono i responsabili delle relazioni sindacali nell'ambito di tutti gli uffici da essi dipendenti si richiama quanto precisato sub articolo 5 in materia di verifica dell'attuazione degli accordi*

decentrati, pertanto l'informazione preventiva può essere fornita dal funzionario che dirige l'articolazione periferica appositamente delegato. In conformità a quanto previsto dal comma 4 gli orari di servizio definiti con l'informazione preventiva non possono essere modificati prima che siano trascorsi tre mesi dalla loro adozione. Va, altresì, precisato che le articolazioni degli orari di servizio sono riferite agli uffici intesi nella loro unitarietà e, pertanto, si applicano a tutto il personale che vi presta servizio, compreso quello eventualmente aggregato. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul carattere innovativo del comma 5 volto a definire, anche alla luce di problematiche interpretative insorte nell'applicazione del precedente Accordo e delle pronunce giurisdizionali intervenute in materia, la disciplina degli orari per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prima genericamente compresi negli orari di servizio "ordinari". In particolare, detta disposizione mira a chiarire che la procedura dell'informazione preventiva si applica anche a quei servizi di ordine e sicurezza pubblica che abbiano le caratteristiche di prevedibilità e programmabilità. In tali ipotesi è possibile definire, nel più ampio contesto dell'informazione preventiva per l'adozione degli orari di servizio, anche i criteri generali per l'individuazione dei turni previsti dagli articoli 8 e 9 da applicare ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica "prevedibili e programmabili", evitando di ricorrere ad un'informazione preventiva per ognuno di essi. Ulteriore novità per detti servizi è rappresentata dalla possibilità di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei turni (prima prevista solo per il personale dei Reparti Mobili) in relazione a particolari esigenze connesse a servizi di ordine e sicurezza pubblica. Pertanto la predetta possibilità di anticipare o posticipare di un'ora va riferita ai turni per i servizi di ordine e sicurezza pubblica individuati nell'informazione preventiva e non ai turni che il personale da impiegare nel servizio di ordine e sicurezza pubblica ordinariamente svolge. La possibilità di adottare orari diversi da quelli previsti dall'Accordo è stata estesa a qualsiasi tipologia di servizio, diversamente da quanto previsto dal precedente Accordo che limitava tale facoltà "ai compiti esclusivamente operativi o investigativi". Il presupposto applicativo è costituito dall'esistenza di "comprovate e specifiche esigenze" ovvero da "specifiche esigenze locali", al fine di assicurare maggiore flessibilità organizzativa in relazione alle necessità. La norma, inoltre, definisce più puntualmente la procedura stabilendone il termine finale. Resta confermata la percentuale del 50% +1 delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e rappresentative sulla base del dato associativo annualmente certificato. Al riguardo, trattandosi di attività negoziale sussiste la possibilità di condurre le trattative a tavoli separati, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali. Il comma 7 estende la possibilità di adottare gli"orari in deroga" a qualsiasi tipologia di servizio (e non solo quelli a carattere continuativo come previsto dal precedente Accordo) da predisporre nell'arco delle 48 ore, in presenza di "eccezionali, imprevedibili ed indilazionabili esigenze operative" che non consentano il ricorso alle procedure ordinarie. La norma conferma sostanzialmente le modalità previste dalla precedente disciplina (consistenti nel fornire l'informazione senza particolari formalità alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali, prevedendo l'obbligo di fornire successive motivazioni scritte alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali che ne abbiano fatto richiesta. Qualora gli orari in deroga debbano essere adottati per un periodo superiore a tre giorni, occorrerà avviare entro le 24 ore successive le procedure previste dal comma precedente, da concludersi nel più breve termine delle 48 ore (anziché 10 giorni). Il comma 8 indica i contenuti della programmazione settimanale. Tale documento, da utilizzare in forma standardizzata per tutte le articolazioni del medesimo Ufficio, deve riportare la tipologia di assenza evitando riferimenti a dati sensibili. Si richiama l'attenzione sulla necessità che gli Uffici provvedano a comunicare al personale interessato le eventuali variazioni alla programmazione riguardanti le giornate di sabato e di domenica. Infine, poiché, come noto, il personale della Polizia di Stato è tenuto a prestare il turno di lavoro giornaliero previsto, nell'eventualità che il servizio si riveli di durata inferiore ed atteso che non

tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di € 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

8. Indennità per servizi esterni

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del D.P.R. 31/07/1995, n. 395, dall'articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.
2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

9. Premio di disattivazione per artificieri.

1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

10. Orario di lavoro.

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il

8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
9. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti.
10. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di € 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di € 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.
14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o di altre Forze di Polizia, sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

7. Trattamento economico di trasferimento

1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a

possono essere preventivamente ipotizzabili le situazioni, i dirigenti valuteranno caso per caso le modalità di completamento dell'orario alla luce delle peculiarità del servizio effettuato e dei possibili impieghi, coerenti con l'attività ordinaria. Resta fermo il principio che il dipendente non può svolgere più turni nella medesima giornata.

Il S.I.A.P. : L' articolo regolamenta gli orari di servizio come concetto generale, integrato dalle innovazioni del D.P.R. 164/02; detta materia è soggetta all'informazione preventiva da parte dell'Amministrazione e non può avere una durata inferiore ai tre mesi per quanto concerne il periodo di applicazione. La stessa procedura si dovrà adottare anche per i servizi di ordine pubblico che sono prevedibili, come ad esempio i campionati sportivi, le sagre o manifestazioni religiose, etc. Sebbene l'adozione degli orari di servizio previsti dal presente ANQ, solo di quelli, è una prerogativa dell'Amministrazione, il Sindacato ha il dovere di fare le proprie proposte sulla base delle richieste e delle esigenze del personale, purché rispettino i canoni richiamati dai commi 1, 2 e 3. Lo stesso obbligo, però, lo deve avere anche l'Amministrazione ed il Sindacato ha tutto il diritto di verificare e reclamarne il rispetto, con lo strumento dell'esame congiunto. Il comma 5 prevede la possibilità di anticipare o posticipare di un'ora l'orario di servizio, per particolari esigenze di servizio che, ovviamente, andranno dimostrate alle organizzazioni sindacali. Il comma 6 contiene una delle innovazioni in materia di articolazione dell'orario di servizio, perché permette alla periferia la possibilità di poter adottare, per specifiche esigenze locali e a qualsiasi tipologia di servizio, orari difformi da quelli previsti dall'ANQ previo intese con le OO.SS., col sistema del 50%+1 degli iscritti in quella provincia. Il comma 7 recepisce quanto già sancito dalla Commissione paritetica del 10/06/2008 e cioè che per tutti i servizi compresi quelli di ordine pubblico, salvo i casi espressamente indicati o in presenza di un'intesa con le OO.SS., bisogna rispettare gli artt. 8 e 9. Il comma 8 chiarisce cosa deve contenere la programmazione settimanale dei servizi e prevede l'obbligo per l'Amministrazione di informare il dipendente in caso di variazioni dei servizi nelle giornate di sabato e domenica.

ARTICOLO 8
SERVIZI CONTINUATIVI

1. I servizi continuativi sono articolati nei seguenti quadranti giornalieri:
   a) articolazione in 6 turni settimanali:
   00-07, 07-13, 13-19, 19-24 con la previsione per effetto dei 13 minuti in più espletati per ogni turno, di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo l'effettuazione di 28 giorni lavorativi, secondo quanto indicato nel prospetto 1 allegato al presente Accordo comprese anche le assenze legittime. Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti dei monte ore assegnati all'ufficio di appartenenza;
   b) articolazione in 5 turni settimanali, da applicarsi esclusivamente per i servizi interni: 22-07, 07-14, 14-22 secondo quanto indicato dal prospetto 2 allegato al presente Accordo.
2. Eventuali deroghe previste da accordi sottoscritti a livello territoriale, in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 7, comma 6, possono attuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:
   - dopo il riposo settimanale non può effettuarsi il turno ricadente nella fascia oraria 00-07;

- tra un turno e l'altro devono intercorrere non meno di 11 ore.

3. Gli orari o le articolazioni di turno diversi da quelli di cui al comma 1 possono essere attuati previo accordo con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo e con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
4. Nell'orario di lavoro risultante dal prospetto 1 allegato al presente Accordo va computato, per i servizi esterni, il tempo occorrente per raggiungere, dall'ufficio di appartenenza, il luogo in cui deve svolgersi il servizio e quello per il rientro, nonché le frazioni di tempo necessarie per il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale, in relazione ai periodi indicati nel prospetto stesso da destinare alle attività interne che sono diretta conseguenza del servizio effettuato. Qualora si tratti di servizi interni, il personale permane nell'ufficio cui è addetto per lo svolgimento delle attività di fine turno fino al completamento dell'orario d'obbligo contrattuale.
5. Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario, nei turni 19-24 di cui al comma 1, lettera a). Il personale nella giornata di rientro da un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni o dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno 00-07.

***Il Dipartimento**: L'articolo mira ad aggiornare la disciplina dei servizi continuativi. Le principali innovazioni possono sintetizzarsi nei seguenti punti:*

- *previsione di un'unica articolazione in sei turni settimanali, che corrisponde ad una ipotesi già contemplata dal precedente Accordo e che consente di superare alcune difficoltà applicative;*
- *integrazione della previsione relativa al computo della prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi per un periodo di tempo inferiore a 28 giorni lavorativi. Qualora la prestazione aggiuntiva non raggiunga i sessanta minuti o i suoi multipli utili al pagamento del lavoro straordinario nel mese di riferimento, va riportata ai mesi successi;*
- *individuazione di criteri inderogabili (comma 2) nel caso di adozione di "orari in deroga" stabiliti da accordi sottoscritti a livello territoriale in ragione di specifiche esigenze locali ai sensi dell'articolo 7, comma 6.*

Il comma 5 nel confermare la precedente disciplina, prevede, inoltre, di non impiegare il personale nel turno 00/07 nella giornata in cui rientra dal congedo ordinario di durata non inferiore a sei giorni. In merito alla disciplina del giorno libero e delle assenze legittime si confermano le disposizioni impartite con la circolare 333-A/9807.F.1.2. del 20 gennaio 2003 concernente "Applicazione articolo 7, comma 1, dell'A.N.Q.: fruizione del c.d. giorno libero".

Il S.I.A.P. : Questo articolo regolamenta i turni continuativi, i cosiddetti turni in quinta riportati nella relativa tabella allegata all'ANQ, con diverse innovazioni rispetto al precedente. Nel comma 1 lett. a) viene sancito il pagamento dei minuti accessori come straordinario al raggiungimento 60 minuti, in caso di impiego sporadico nei turni continuativi che, sebbene fosse ovvio almeno per il SIAP, veniva applicato a macchia di leopardo sul territorio e si è reso necessario precisarlo. I commi 2 e 3 prevedono la possibilità di raggiungere intese su orari diversi, ovviamente nel rispetto di alcuni requisiti e della durata dell'orario d'obbligo settimanale e giornaliero, come ad esempio effettuare il 01/07 anziché il 24/07, qualora maggiormente gradito dal personale. Questi commi diventano fondamentali nelle contrattazioni con le Specialità della Polizia di Stato poiché con l'abolizio-

5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007: 1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00; 2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: 1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00; 2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

6. Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in € 6,00 per ogni ora.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

4. Indennità pensionabile.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi (euro)	Valori mensili lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	13,00	812,70
Commissario capo e qualifiche equiparate	12,70	797,60
Commissario e qualifiche equiparate	12,60	790,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	12,10	758,30
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	12,30	772,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	11,80	737,30
Ispettore e qualifiche equiparate	11,40	714,40
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	11,00	692,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	11,30	711,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	10,70	669,20
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	10,60	665,90
Assistente capo e qualifiche equiparate	9,50	598,90
Assistente e qualifiche equiparate	8,70	545,30
Agente scelto e qualifiche equiparate	8,00	500,30
Agente e qualifiche equiparate	12,90	467,90

ne della possibilità di andare in deroga rispetto alla tabella A, art. 7 comma 7 vecchio ANQ, il ruolo del sindacato diventa indispensabile per il raggiungimento delle intese, in considerazione del fatto che gran parte degli Sezioni e distaccamenti Polstrada o Sezioni e Posti Polfer, etc, hanno una carenza di organico tale da non permettere la corretta turnazione in quinta. Appare, altresì, improponibile per quegli uffici effettuare il servizio nella sola fascia oraria 08/20 – turni non continuativi – e pertanto di dovrà obbligatoriamente addivenire ad una intesa che contemperi le esigenze del personale con quelle dell'Amministrazione, con una equa ripartizione dei carichi di lavoro. Per la fruizione del c.d. giorno libero nulla è cambiato rispetto alla precedente normativa.

ARTICOLO 9
SERVIZI NON CONTINUATIVI

1. I servizi non continuativi sono articolati:
   a) articolazione in 6 turni settimanali:
   a.1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20, ovvero, in relazione a specifiche e motivate esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con turni 07-13 e 13-19, secondo aliquote fissate dal responsabile dell'ufficio in maniera da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni, fermo restando che ogni dipendente non può effettuare più di due turni pomeridiani la settimana;
   a.2) con orario 08-14;
   b) articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio;
   b.1) con orario 08-14 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07-13 integrata da due rientri di 3 ore compresi nella fascia 14-18 che devono essere programmati dal lunedì al venerdì. Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto;
   b.2) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio 07-13 e 13-19, integrata da due rientri di 3 ore che sono programmati dal lunedì al venerdì, compresi nella fascia 10-18. Uno dei rientri può essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno di lavoro ordinario ed i rientri deve essere prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto.
2. Nelle ipotesi previste alle lettere a.1) e b.2), al fine di favorire il sereno ed efficace svolgimento del servizio ed assicurare un'equa rotazione tra tutto il personale, le aliquote di personale ripartite tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano sono espressamente indicate nell'informazione preventiva.
3. Nelle ipotesi descritte al comma 1, il responsabile dell'ufficio, nell'ambito della programmazione settimanale, al fine di assicurare la presenza in servizio nella fascia oraria 08-20 anche nelle giornate di sabato e/o domenica attraverso un'equa rotazione tra tutto il personale, individua le aliquote che, a turno, devono osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell'interessato, possono essere non consecutive nella stessa settimana contemperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Trova comunque applicazione il disposto dell'articolo 63, quinto comma, della L. n. 121/1981.
4. L'aliquota di personale da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al 20% della forza disponibile e ogni dipendente non può essere impiegato più di due domeniche al mese.

5. Nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno festivo o di assenza legittima, non si procede al recupero delle ore di rientro.
6. Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
- impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;
- non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14-20;
- non impiego nel turno 00-07 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero dal congedo straordinario.
7. Per il personale addetto ai servizi di scorta e/o tutela nonché per il personale degli autoparchi e degli autocentri, ove non risulti possibile attuare il cambio sul posto, l'articolazione del servizio potrà essere prevista a giorni alterni, previ accordi con le segreterie provinciali secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
8. La programmazione del riposo settimanale per il personale impiegato nei servizi non continuativi deve, prioritariamente, essere riferita alla giornata della domenica. In caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che impediscano la fruizione del riposo settimanale di domenica, detto personale a rotazione, secondo il principio di equità, non potrà essere impiegato nella giornata di domenica per più di due settimane consecutive e, comunque, non oltre due al mese. Resta salva la possibilità di raggiungere accordi diversi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.

***Il Dipartimento**: Sono stati sostanzialmente confermati i turni previsti dall'Accordo precedente che consentono di assicurare l'operatività degli uffici non impegnati in servizi continuativi, recependo anche alcuni orientamenti consolidatisi in materia (es. commi 5 e 6). La norma prevede che tra il turno "ordinario" ed il rientro (antimeridiano e pomeridiano) deve intercorrere almeno mezz'ora al fine di assicurare il tempo necessario al pasto ed il recupero delle energie psico-fisiche, pertanto con l'informazione preventiva si provvederà ad indicare la durata dell'interruzione e il conseguente orario del rientro, individuati sulla base delle condizioni esistenti in loco per il pasto. Inoltre la norma (comma 4) tiene debito conto del fatto che il personale destinatario della stessa è prevalentemente impiegato in uffici che non richiedono la copertura nella giornata di domenica. In tale ottica, anche alla luce del previsto limite d'impiego non superiore a due domeniche per ogni mese, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'informazione preventiva individui criteri generali per una corretta ed uniforme attuazione delle disposizioni citate. Con riguardo ai rientri pomeridiani o antimeridiani si precisa che, oltre al ricorso ai c.d. rientri "a scalare" (circolare n. 555/39/RS/01113/3454 del 22 ottobre 1998), possono essere previsti anche i c.d. rientri "fissi" ove ritenuti utili al fine di prevenire problemi organizzativi. Con riferimento al comma 6, che si applica anche all'ipotesi di impiego nei servizi di ordine pubblico, il secondo criterio, per una corretta applicazione, va interpretato nel senso che il personale che abbia effettuato il turno 14/20 non può essere impiegato successivamente nel turno 00/07, in analogia a quanto previsto per i servizi continuativi per i quali la programmazione deve assicurare l'intervallo di almeno undici ore tra un turno e l'altro (articolo 8, comma 2, punto 2). Infine si rammenta che è possibile ricorrere ad intese con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del presente Accordo, per programmare turni pomeridiani oltre il limite previsto dal comma 1; rientri pomeridiani nelle giornate di sabato e domenica; percentuali superiori a quelle previste dal comma 4; impiego di personale per più di due domeniche al mese.*

Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	104,13	20.175,75
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	95,41	18.487,58
Assistente Capo (8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	96,48	18.693,45
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	94,77	18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	91,80	17.787,60
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	88,83	17.211,15
Agente e qualifiche equiparate	101,25	86,06	16.675,88

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile '76, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	12,27	17.373,93
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	11,88	16.828,56
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	11,50	16.283,19
Agente e qualifiche equiparate	101,25	11,14	15.776,78

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	127,50	24.705,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	122,83	23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore superiore SUPS (8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	105,40	20.422,80

Il S.I.A.P. : L'impianto degli orari nella fascia 08/20 è stato sostanzialmente confermato, con la possibilità però di effettuare due soli turni pomeridiani a settimana, nel caso dell'articolazione su 6 turni settimanali. Per quanto invece attiene l'articolazione su 5 turni settimanali è stato chiarito che i rientri non possono essere effettuati nelle giornate di sabato e domenica. Possono essere a scalare o in giornate fisse, oltre a dover essere chiaramente regolamentati nell'informazione preventiva. E' stato ribadito nel testo la necessità di un'equa rotazione tra tutto il personale che dovrà lavorare nelle giornate di sabato e/o domenica. Il comma 4 prevede che nella giornata di domenica possa essere impiegato al massimo il 20% della forza dell'Ufficio, con esclusione del personale turnista e per non più di due domeniche al mese. Al comma 5, sebbene già ampiamente chiarito anche da diversi pareri della Funzione Pubblica, si è ritenuto opportuno ribadire che in caso di assenza legittima (congedo ordinario, straordinario, recupero riposi, etc.) nella giornata prevista per il rientro, non si deve procedere al recupero delle ore di rientro. Il comma 6 contiene alcune importanti garanzie a favore del personale in caso di impiego saltuario nei turni continuativi. Anche nel comma 8 viene richiamata la possibilità di trovare intese con le OO.SS. su articolazioni di orario differenti, oltre a ribadire la necessità che il riposo settimanale debba coincidere con la giornata domenicale salvo eccezionali esigenze di servizio.

ARTICOLO 10
ORARIO FLESSIBILE

1. L'orario flessibile è applicabile nei servizi non continuativi con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio. I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata del dipendente, l'applicazione dell'orario flessibile. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista: anticipando o posticipando l'orario di entrata o anticipando l'orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno.
2. Il recupero dei 30 o 60 minuti di cui al comma 1 avviene:
   - nella medesima giornata anticipando o prolungando l'orario d'obbligo;
   - ovvero in un turno unico settimanale di 3 ore nella prima ipotesi (30 minuti); in due turni settimanali di 3 ore nella seconda ipotesi (60 minuti).
3. Le modalità di recupero di cui al comma 2 sono disposte dal responsabile dell'ufficio contemperando le esigenze del dipendente, indicate nella richiesta di avvalersi dell'orario flessibile, con le esigenze del servizio e con l'articolazione oraria dell'ufficio di appartenenza.

***Il Dipartimento**: La disciplina dell'orario flessibile, nel confermare la possibilità di posticipare l'orario di entrata, introduce come elemento innovativo la possibilità di anticipare l'orario di inizio del turno di servizio. Si ricorda che la flessibilità può incidere sull'inizio o sul termine del turno di servizio unitariamente inteso. La richiesta del dipendente deve essere presentata in forma scritta, indicando le relative motivazioni e con congruo anticipo rispetto alla programmazione settimanale e può far riferimento a periodi temporali secondo le esigenze del dipendente. Il responsabile dell'Ufficio, valutata l'istanza in relazione all'esigenze dell'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale provvedimento di diniego.*

Il S.I.A.P. : Rispetto al vecchio ANQ è stata formalizzata la possibilità di anticipare l'orario di inizio servizio e non solo, come era previsto nel vecchio ANQ, posticiparlo; inoltre,

è stato inserito l'obbligo per l'Amministrazione di motivare adeguatamente l'eventuale provvedimento di diniego.

ARTICOLO 11
CAMBIO TURNO

1. Per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:
   a) a richiesta scritta e motivata del personale interessato. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto;
   b) d'ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese.
4. Per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario.
5. I dirigenti degli uffici ripristinano, non appena possibile, la turnazione originaria.
6. Non costituisce cambio turno l'anticipo o il posticipo del turno di un'ora nell'ipotesi previste dal presente Accordo.
7. L'Amministrazione fornisce entro cinque giorni dalla richiesta ed in forma scritta alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero dei cambi turno del mese precedente disposti ai sensi del comma 2, lettera b), e le motivazioni che li hanno determinati.
8. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per l'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno. In sede di prima attuazione l'incontro si tiene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

***Il Dipartimento**: Il nuovo Accordo introduce una disciplina autonoma del cambio turno, prima inserita tra le disposizioni concernenti i servizi continuativi e non continuativi. Ciò anche in conformità alle innovazioni apportate dall'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n.51/2009, che ha inserito l'istituto tra le materie oggetto di confronto semestrale. Si evidenzia, inoltre, che la nuova disciplina, nel tener conto delle problematiche emerse nel corso degli anni, mira a rendere omogenei i criteri applicativi dell'istituto anche al fine di evitare eccessive variazioni nella programmazione settimanale. L'istituto del cambio turno fa riferimento alla modifica - disposta successivamente alla programmazione - dell'orario di lavoro indicato nella programmazione settimanale che, come noto, è predisposta secondo le tipologie di orario definite con l'informazione preventiva. La norma, nel confermare quanto già previsto nell'Accordo precedente, stabilisce che successivamente alla programmazione settimanale possa disporsi un cambio turno alla settimana o, se relativo al quadrante notturno, uno al mese per dipendente. Al riguardo, nel disporre i cambi turno si ricorrerà a criteri di rotazione al fine di evitare di gravare sul medesimo personale. Considerato che l'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali prevede, al momento, la corresponsione di un compenso in alcuni casi di variazione del turno, si precisa che non dà luogo a compenso per il cambio turno la modifica dell'orario disposta in sede di programmazione settimanale per non più*

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	16,50	23.373,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	15,90	22.515,99
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	15,29	21.658,98
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	14,66	20.763, 02
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	15,29	1.658,98
Ispettore superiore SUPS (8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	14,91	21.113,61
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	14,63	20.724,06
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	14,08	19.944,96
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	13,64	19.321,68
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	13,28	18.815,27
Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	13,48	19.087,95
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	13,23	18.737,36
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	12,79	18.114,08
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	12,35	17.490,80
Assistente Capo (8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	12,49	17.685,57

Ispettore superiore SUPS (8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	10,05	21.055,35
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	9,86	20.666,87
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	9,49	19.889,92
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	9,20	19.268,36
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	8,96	18.763,34
Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	9,09	19.035,28
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	8,92	18.685,65
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	8,62	18.064,09
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	8,33	17.442,53
Assistente Capo (8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	8,42	17.636,77
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	8,27	17.325,99
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	8,01	16.782,12
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	7,75	16.238,26
Agente e qualifiche equiparate	101,25	7,51	15.733,24

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

di una volta a settimana. Invece, le variazioni di turno disposte successivamente alla programmazione settimanale (non più di una a settimana o, se relativa a quadranti notturni, non più di una al mese) danno sempre diritto al compenso in oggetto. Nelle more dell'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno, di cui al comma 8, resta valido il numero dei cambi turno fissato dall'allegato 2 alla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000.

Il S.I.A.P. : Si è deciso di creare un articolo ad hoc per regolamentare il cambio turno, prima inserito nell'art. 7 e 8 del vecchio ANQ, al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione, anche alla luce della relativa indennità che va ad incidere, come noto, nel cosiddetto "fondino". Sebbene il vecchio impianto normativo è stato sostanzialmente confermato, è stato inserito l'obbligo per l'Amministrazione di motivare per iscritto l'eventuale provvedimento di diniego all'istanza del dipendente. Il comma 6 prevede che non costituisce cambio turno il solo anticipo o posticipo di un ora degli orari di inizio turno delle ipotesi previste dall'ANQ, contrariamente alle due precedentemente previste dalla Commissione Paritetica del 2000. Il Comma 8 prevede un incontro annuale a livello centrale per l'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno; nell'attesa delle eventuali modifiche che questi incontri potrebbero introdurre, sono confermati i criteri sinora applicati.

ARTICOLO 12
IMPIEGO DI PERSONALE CON PARTICOLARI REQUISITI

1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne.
2. I titolari degli uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all'esame delle istanze di cui al comma 1 secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali in sede di accordo decentrato.

Nell'individuazione dei criteri si tiene conto, nell'ordine:
- dell'età del personale;
- dell'anzianità di servizio;
- delle infermità derivanti da causa di servizio;
- del percorso professionale.

3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell'ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l'Amministrazione informa l'interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta di esonero, l'eventuale istanza di revoca presentata dall'interessato produce i suoi effetti in concomitanza della cadenza trimestrale di cui al comma 2.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo hanno carattere sperimentale e saranno oggetto di verifica entro il 31 dicembre 2010.

***Il Dipartimento**: Le disposizioni mirano a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, lett. l), del D.P.R. 164/2002 che demanda all'Accordo Nazionale Quadro l'individuazione dei criteri di valutazione delle istanze presentate dal personale con oltre 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio. Attesa l'esigenza di valutare attentamente l'impatto della norma sulla funzionalità dei servizi, anche alla luce dei dati sulle adesioni del personale interessato, si è ritenuto necessario attribuire alla disposizione carattere sperimentale - al fine di consentire eventuali successivi correttivi – e di circoscriverne l'applicazione alla sola ipotesi dell'esonero dai turni serali e notturni, intendendosi per questi ultimi quelli compresi nella fascia oraria 19/07. Destinatario della*

norma è il personale in possesso dei menzionati requisiti di anzianità, " impiegato" nei servizi esterni. I criteri per la valutazione delle istanze, che devono tenere conto dei parametri indicati dal comma 2, sono definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata, dalla cui sottoscrizione decorre la cadenza trimestrale prevista dalla norma. Sulla base di tali criteri, il titolare dell'Ufficio provvede a valutare le istanze attribuendo alle stesse un ordine di priorità, cui andrà fatto riferimento qualora sussista la possibilità di aderire alla richiesta, tenuto conto della dotazione organica e della tipologia di servizio dell'ufficio in cui opera il dipendente. Ove non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda l'Ufficio provvederà a darne comunicazione all'interessato informandolo sulle eventuali, possibili, soluzioni alternative. Va precisato che l'ipotesi dell'eventuale presentazione di un'istanza di revoca, prevista dal comma 4, implica che il dipendente esonerato dai turni serali e notturni abbia continuato a permanere nel medesimo ufficio e che il relativo accoglimento dovrà avvenire con modalità compatibili con i tempi tecnici della programmazione dei servizi. Nell'evidenziare, infine, che la disciplina in esame non può interferire con la materia della mobilità, che com'è noto non costituisce oggetto di contrattazione, sarà cura di questo Dipartimento avviare un monitoraggio ricognitivo sull'esito della sperimentazione entro il 31 dicembre 2010.

Il S.I.A.P. Questo novità è stata introdotta dal D.P.R. 164/02 e prevede la possibilità per i dipendenti con 30 anni di servizio o 50 anni di età, di chiedere l'esenzione dai servizi esterni nei turni serali e notturni. In considerazione del fatto che, a causa della carenza del personale e dell'elevata età media di quest'ultimo, potrebbe capitare che in taluni Uffici l'Amministrazione non possa accogliere contemporaneamente tutte le istanze dei dipendenti, è stato demandato al Sindacato la ricerca di Intese per l'applicazione di detto beneficio. Il comma 2 prevede una serie di criteri da considerare per l'esenzione da detti servizi, ma nulla toglie al Sindacato in sede di Intesa di introdurne altri. Il comma 3 dispone che, nel caso non si possa accogliere tutte le richieste, l'Amministrazione deve proporre soluzioni alternative al diniego. In questa fase diventa indispensabile il ruolo del Sindacato che deve farsi promotore di idee e proposte.

ARTICOLO 13
REPARTI MOBILI

1. Per il personale dei Reparti Mobili impiegato nei servizi continuativi e non continuativi, interni ed esterni, vale quanto stabilito negli articoli 8 e 9 del presente Accordo.
2. L'orario d'obbligo contrattuale del personale dei Reparti Mobili impiegato in servizio di ordine pubblico ha la durata di:

a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali: 6 ore continuative;
b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali: 7 ore e 12 minuti continuativi;
c) qualora gli orari di servizio necessari per assicurare le esigenze istituzionali siano difformi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, gli stessi potranno essere adottati previ accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.

3. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni indicati dai commi precedenti, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.
4. Salvo che vi ostino improvvise ed improcrastinabili esigenze di servizio, al personale dei Reparti Mobili deve essere assicurato, almeno due volte ogni cinque settimane, il riposo settimanale coincidente con la domenica, secondo un criterio di rotazione tra tutto il personale interessato.

giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreta

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

1. Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. La presente ipotesi di accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dalla presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

2. Nuovi stipendi.

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in € 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	11,13	23.308,50
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	10,72	22.453,86
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	10,31	21.599,21
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	9,88	20.705,72
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	10,31	21.599,21

per la Polizia di Stato:

S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia **S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)** Silp per la CGIL Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP-USP) Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento Sindacale per l'UGL COISP - UP - FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato

per il Corpo della polizia penitenziaria:

S.A.P.P.E. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria CISL-FPS/POLIZIA PENITENZIARIA UIL-PA/POLIZIA PENITENZIARIA S.I.N.A.P.PE. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria CGIL-FP/POLIZIA PENITENZIARIA S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria U.S.P.P. (UGL - FNPP - CLPP - LISIAPP) Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.

per il Corpo forestale dello Stato:

S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale UGL/CORPO FORESTALE DELLO STATO CISL-FPS/CORPO FORESTALE DELLO STATO UIL-PA/CORPO FORESTALE DELLO STATO Federazione sindacale forestale SAPECOFS CISAL CGIL - FP/CORPO FORESTALE DELLO STATO Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR Visto lo schema di provvedimento di concertazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio 2007 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di finanza;

Visti l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della

5. Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 782/85 l'ordine di servizio viene redatto giornalmente ed esposto all'albo del Reparto entro le ore 13.00 e, comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del Reparto da cui dipende.
6. Al personale di cui al comma 1 non si applica l'articolo 11 salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 2, dello stesso articolo.

***Il Dipartimento**: La disposizione riproduce quella dell'Accordo precedente prevedendo anche per il personale dei Reparti Mobili la possibilità di adottare - d'intesa con le organizzazioni sindacali - orari difformi da quelli di cui agli articoli 8 e 9. I dirigenti dei Reparti Mobili avranno cura di individuare le tipologie di orario da adottare per l'impiego del personale nei servizi di ordine pubblico, in particolare per quelli da espletare fuori sede in modo da coordinarsi con gli orari previsti nelle relative ordinanze emanate dalle competenti Autorità provinciali di pubblica sicurezza. Ulteriore novità è costituita dalla previsione del comma 4 che assicura il riposo settimanale coincidente con la domenica almeno due volte ogni cinque settimane e secondo un criterio di rotazione tra tutto il personale. Tali previsioni, costituendo una disciplina speciale correlata alla peculiarità dei servizi in questione, derogano pertanto alla normativa generale dell'articolo 9, comma 4.*

Il S.I.A.P. : E' stato ribadito che anche il personale dei Reparti Mobili deve osservare gli orari previsti dal presente Accordo ed in caso di orario difformi, sarà necessario un'intesa con le OO.SS. Rispetto al vecchio ANQ è stato aggiunto che deve essere assicurato il diritto alla fruizione del riposo settimanale nella giornata domenicale almeno due volte ogni cinque settimanale; prima era solo una volta ogni cinque settimane.

ARTICOLO 14
REPARTI VOLO

1. Per il personale aeronavigante e per quello addetto al settore tecnico e burocratico dei Reparti Volo si applicano le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 ovvero per i servizi articolati in 5 turni settimanali anche con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti continuativi.
2. Le articolazioni orarie di cui al comma 1 sono adottate con le procedure previste per l'informazione preventiva di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 164/02, compresi i particolari turni di servizio predisposti per garantire i servizi di allarme.
3. Gli orari di servizio difformi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 possono essere adottati, previ accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
4. Fino alla scadenza delle "Effemeridi" potrà farsi ricorso, per le tipologie di turni di servizio previste al comma 1 e per il personale impiegato nei servizi d'allarme disposti dal dirigente, a prestazioni di lavoro straordinario secondo i criteri indicati nell'articolo 16 del presente Accordo.

***Il Dipartimento**: La norma, in relazione alla specificità del settore, mira ad assicurare la possibilità per i dirigenti dei Reparti, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di individuare articolazioni orarie funzionali alle specifiche esigenze del servizio correlate agli organici ed alle peculiarità territoriali.*

Il S.I.A.P. : Rispetto al precedente ANQ si è deciso, stante la particolarità e specificità di questo Settore, di demandare alla periferia e quindi alle Segreterie Provinciali il compito di trovare intese per l'individuazione degli orari di servizio, compresi i c.d. servizi di allarme, ovviamente qualora non siano applicabili gli artt. 8 e 9. Per gli "Effemeridi" si invita all'utilizzazione dell'istituto dello Straordinario Programmato. Ciò si è reso necessario dalle esigenze territoriali dei vari reparti volo, che variano a seconda della dislocazione geografica.

ARTICOLO 15
BANDA MUSICALE

1. L'orario di lavoro dei componenti la Banda Musicale della Polizia di Stato può essere articolato:
   a) personale orchestrale: prova unica di concertazione dalle ore 08.30 alle ore 10.00 e dalle ore 10.30 alle ore 11.45 con possibilità di accorpare tali periodi, ovvero di anticipare o posticipare di 30 minuti o 1 ora gli orari di inizio e fine dei periodi stessi. Le rimanenti ore d'obbligo sono destinate allo studio ed alla preparazione individuale in sede;
   b) personale orchestrale addetto permanentemente ad attività di supporto: osserva l'orario del personale dell'Ufficio per i servizi tecnico-gestionali della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza compatibilmente con le esigenze funzionali della Banda Musicale.
2. In caso di impegni esterni, in sede e fuori sede, si considera come servizio, sempre che il trasferimento avvenga in forma collettiva e con mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione:
   a) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza ed il raggiungimento della località ove è previsto lo svolgimento del servizio;
   b) il tempo dell'effettiva prestazione musicale, dell'attività preparatoria, nonché quello necessario al recupero e alla messa in custodia degli strumenti e dei materiali in dotazione;
   c) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza dal luogo ove si è svolto il servizio ed il raggiungimento della sede di servizio.

   In caso di viaggio di durata inferiore all'orario d'obbligo, il personale rimane reperibile fino a completamento dell'orario d'obbligo giornaliero.
3. Il servizio che si protrae oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.00 è considerato prolungamento dell'orario di lavoro del giorno precedente da retribuire a titolo di lavoro straordinario. Per l'ulteriore servizio nella stessa giornata debbono, di norma, intercorrere almeno 8 ore salvo accordi diversi in sede di contrattazione decentrata. Qualora il servizio abbia termine oltre le ore 02.00, il tempo compreso tra le ore 00.00 e l'orario di fine servizio è considerato servizio per la giornata e l'eventuale impiego nella stessa giornata da diritto al compenso per lavoro straordinario.
4. I concerti in pubblica piazza o in ambienti chiusi debbono avere, di norma, la durata massima di 3 ore nella giornata.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale impiegato nelle attività della Fanfara della Polizia di Stato.

***Il Dipartimento**: La norma, salvo alcune precisazioni, conferma sostanzialmente la disciplina precedente relativa al personale della Banda Musicale della Polizia di Stato estendendola anche a quello della Fanfara.*

D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

Recepimento dell'Accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006/ 2009 e biennio economico 2006/2007)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";

Vista l'ipotesi di accordo sindacale relativa al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio 2007 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.».
4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».
5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale», sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».
6. All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le parole «associativi e» sono eliminate.

Art. 23. Norme di garanzia

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno '02, n. 164, dopo le parole «periferiche dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole: «che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.».
2. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno '02, n. 164, e' sostituito dal seguente comma: «3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto».

Il S.I.A.P. : Confermato sostanzialmente il precedente impianto con la sola aggiunta della Fanfara della Polizia di Stato, che in precedenza non era contemplata tra i beneficiari delle presenti disposizioni.

ARTICOLO 16
STRAORDINARIO PROGRAMMATO

1. In relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio che richiedono prestazioni lavorative eccedenti l'orario ordinario di lavoro, i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario nella misura del 40% del monte ore assegnato all'ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il titolare dell'ufficio può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario.
2. I turni di lavoro in straordinario programmato di cui al comma 1 sono stabiliti con cadenza trimestrale dal titolare dell'ufficio previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, con congruo anticipo e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'inizio del trimestre di riferimento. L'informazione deve contenere le seguenti indicazioni:
   a) le finalità perseguite;
   b)il trimestre relativo alla programmazione;
   c)gli uffici interessati;
   d)il personale che vi ha aderito;
   e) la programmazione dei turni di lavoro.

L'informazione contiene, inoltre, il dato numerico complessivo delle ore effettuate a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente.
3. La programmazione dei turni di lavoro straordinario di cui al presente articolo è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) il personale interessato deve essere individuato su base volontaria e secondo criteri di rotazione;
   b) il turno di lavoro straordinario programmato può precedere o seguire il turno di lavoro ordinario, salvo che non incida sui tempi destinati alla consumazione dei pasti. In tali casi dovrà essere assicurato al personale un intervallo di almeno 30 minuti;
   c) il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per più di due volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun turno;
   d) il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero, sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni che in cinque giorni;
   e) per i servizi continuativi la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve, altresì, tenere conto dell'esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in relazione alla peculiarità del servizio svolto.
4. Il turno di straordinario programmato si configura come orario giornaliero obbligatorio di lavoro. Per sopravvenuti, gravi e improcrastinabili motivi il dipendente può richiedere l'esonero dall'effettuazione dello straordinario programmato, dandone preavviso nel più breve tempo possibile. L'esonero può essere richiesto anche per un periodo di tempo circoscritto.
5. Entro il mese di febbraio di ciascun anno presso il Dipartimento della pubblica sicurezza si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del

monte ore di lavoro straordinario. A partire dal secondo anno, nell'incontro può, altresì, riscontrarsi l'andamento del ricorso alle ore di lavoro straordinario nell'anno precedente, anche con riferimento alle quote utilizzate per lo straordinario programmato.

***Il Dipartimento**: E' stata aggiornata la disciplina dell'istituto al fine di valorizzarne le potenzialità nell'ottica di una gestione più flessibile e razionale delle risorse, in coerenza con le finalità generali richiamate nelle premesse. In particolare l'elevazione al 40% (a fronte del 20% previsto dal precedente Accordo) del monte ore complessivo assegnato all'Ufficio risponde alle finalità di conseguire un più ampio ricorso a tale strumento, che, se correttamente utilizzato, consente un impiego delle risorse umane ottimale e funzionale sia alla copertura dei servizi secondo le specifiche esigenze locali, sia per la realizzazione di progetti mirati ai fini istituzionali ogni qualvolta il lavoro ordinario non appaia sufficiente. In tale ottica, considerata la volontarietà dell'istituto, sarà opportuna un'azione di impulso da parte dei titolari degli uffici tendente a favorire la più diffusa adesione del personale, condizione, questa, indispensabile per l'effettiva utilità di tale strumento. Inoltre, poiché la disciplina in argomento si inserisce in quella più generale del lavoro straordinario, va doverosamente richiamata l'esigenza di prestare la massima attenzione sul razionale utilizzo delle risorse disponibili, avendo cura di verificare che il ricorso allo straordinario obbligatorio, c.d. "straordinario emergente", avvenga solo nei casi in cui debbano essere fronteggiate situazioni contingenti e non suscettibili di preventiva programmazione. Particolare rilievo riveste l'attività di verifica e controllo sul ricorso allo straordinario da svolgersi a cura dei responsabili degli Uffici. A tale attività corrisponderà l'attività di monitoraggio generale che questo Dipartimento avvierà in conformità a quanto previsto dal comma 5, che prevede un incontro annuale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, anche al fine di verificare le reali esigenze degli Uffici e le capacità progettuali per l'utilizzo dello straordinario programmato e la validità dei criteri generali di ripartizione dello straordinario. Le innovazioni apportate mirano, fra l'altro, a standardizzare il contenuto e le procedure dell'informazione preventiva, per la quale resta confermata la cadenza trimestrale e a codificare criteri e principi applicativi consolidati. Tra questi la possibilità che il turno di lavoro straordinario programmato preceda o segua, con o senza soluzione di continuità, il turno di lavoro ordinario purché non incida sui tempi destinati al pasto e per i servizi continuativi sia consentito il recupero delle energie psico-fisiche. Infine, il comma 4 chiarisce che il turno di straordinario programmato, per chi vi ha aderito, costituisce orario di lavoro obbligatorio, prevedendo, pur tuttavia la possibilità di chiedere l'esonero dalla prestazione. L' istanza di esonero, per non snaturare l'istituto e per non pregiudicare la funzionalità dei servizi, va accolta esclusivamente in presenza dei presupposti tassativamente fissati dalla norma.*

Il S.I.A.P. E' stato meglio precisato che cosa debba contenere l'informazione preventiva che l'Amministrazione è tenuta a fornire alle OO.SS., evitando inutili incomprensioni con le Questure o Reparti. Fermo restando il principio della volontarietà del personale all'adesione a detto Istituto, è stata elevata ad almeno il 40% l'aliquota del monte ore degli Uffici da destinare allo straordinario programmato. Sebbene la verifica sia passata da trimestrale a semestrale, resta l'obbligo per l'Amministrazione di effettuare trimestralmente l'informazione preventiva. Quest'ultima deve anche contenere il numero delle ore di straordinario "emergente", ora denominato obbligatorio, effettuato dai vari Uffici che permetterà al Sindacato di verificare l'effettivo carico dei lavoro. Ai criteri da rispettare per l'applicazione è stato aggiunta la possibilità di effettuare uno stacco di solo mezzora tra il turno ordinario e quello di straordinario programmato, se gradito dai dipendenti,

135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 22. Forme di partecipazione

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno '02, n. 164, dopo le parole «turni di reperibilità», sono inserite le seguenti parole: «ed il cambio turno.».
2. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno '02, n. 164, e' sostituito dal seguente comma: «5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio '95, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresì, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale e' considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.».
3. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: «6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente

di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 19. Diritto allo studio

1.Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.

Art. 20. Asili nido

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:

a) Polizia di Stato: euro 533.695;
b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.

Art. 21. Tutela legale

1.Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n.

come più volte richiesto dalla periferia. Il comma 4 prevede la possibilità per il dipendente di non effettuare o spostare ad altra data lo straordinario programmato per gravi ed imprevedibili impedimenti. Si consiglia di chiarire e regolamentare questo aspetto nelle verifiche o negli esami congiunti. Anche per la ripartizione del monte ore di straordinario tra i vari Uffici è stato costituito un incontro con cadenza annuale, a livello centrale.

ARTICOLO 17
RIPOSO COMPENSATIVO

1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario obbligatorio e programmato effettuate possono essere commutate, a richiesta del dipendente, in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. La richiesta, l'accoglimento e l'eventuale diniego motivato vanno formulati per iscritto.
2. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell'orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.
3. Le giornate di riposo compensativo debbono essere fruite, a richiesta dell'interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, entro l'anno successivo a quello nel quale sono state maturate.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.
5. Per il confronto semestrale di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002, vale quanto previsto dall'articolo 19 del presente Accordo.

***Il Dipartimento**: Le modifiche apportate dall'articolo 15, comma 6, del D.P.R. n. 51/2009 che stabilisce che "le ore di lavoro straordinario…sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo" hanno reso necessario l'aggiornamento dell'istituto del riposo compensativo relativamente alla commutabilità delle ore di lavoro straordinario. In tal senso, la norma in esame innova la precedente disciplina stabilendo che tale commutazione possa avvenire esclusivamente su richiesta del dipendente tanto per l'ipotesi dello straordinario programmato, che in quella dello straordinario obbligatorio (1° comma).*

Il S.I.A.P. : Rispetto al precedente ANQ è stata eliminata la possibilità di tramutare d'autorità in riposo compensativo le ore di straordinario programmato, qualora queste sforino il monte ore a disposizione dell'Ufficio, superi il limite massimo previsto per dipendente. E' chiaramente spiegato che solo su richiesta del personale le ore di straordinario – obbligatorio o programmato – possono essere tramutate in riposo compensativo. I riposi compensativi devono essere fruiti entro l'anno successivo a quello nel quale sono stati maturati.

ARTICOLO 18
REPERIBILITA'

1. Oltre quanto previsto dall'articolo 64 della L. n. 121/1981 ed in conformità al disposto di cui agli articoli 25, comma 2, lettera e) e 28, comma 2, del DPR n.164/2002, al fine di garantire l'immediato e puntuale intervento, nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto obbligo al personale della Polizia di Stato di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione e sulla base dei seguenti criteri:

a) la programmazione dei turni di reperibilità da attuarsi presso gli uffici deve essere coerente con la finalità dell'istituto e contenuta nei limiti massimi della pianificazio-

ne stabilita per gli uffici annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi in modo non consecutivo, salvo particolari esigenze di servizio previste in sede di accordo decentrato;
c) la durata del servizio di reperibilità, con detrazione del turno di lavoro giornaliero, deve corrispondere a 24 ore secondo l'articolazione da concordare in sede di accordo decentrato;
d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio, seguendo un criterio funzionale di rotazione fra il personale;
e) il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale, fatte salve eventuali deroghe previste in sede di accordo decentrato;
f) non possono essere collocati in reperibilità i dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti dall'articolo 17, del D.P.R. n. 164/2002 ed il personale che si avvale della facoltà di cui all'articolo 12 del presente Accordo.

2. All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata.
3. Il numero delle reperibilità giornaliere disposte ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 121/1981 e del presente articolo non può, comunque, superare complessivamente il numero corrispondente al 5% della forza effettiva dell'ufficio rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I dirigenti degli uffici comunicano alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente.
5. Al pagamento dei compensi si provvede con le risorse individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002.
6. Per l'individuazione dei criteri di assegnazione delle giornate di reperibilità si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 8.

***Il Dipartimento**: La norma mira a ricondurre la reperibilità "pattizia" alle finalità connaturali a tale istituto, già oggetto della circolare n. 333-A/9807.F.11.1 del 5 dicembre 2005. In particolare, occorrerà prestare la massima attenzione all'individuazione sia degli uffici per i quali è ritenuto utile il ricorso all'istituto, sia del personale da impiegare, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni svolte [criterio funzionale richiamato dalla lett. d) comma 1]. Va ricordato che il limite massimo del numero di reperibilità assegnato annualmente da questo Dipartimento è comprensivo anche delle reperibilità disposte ai sensi dell'articolo 64 Legge 121/81 e degli eventuali c.d. " interventi su chiamata" (al momento compensati con le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionale sotto la voce "indennità di reperibilità"). La nuova disciplina offre maggiori margini di flessibilità rispetto alla precedente attraverso il ricorso agli accordi decentrati [vedi ipotesi di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 1]. Restano invariate le procedure relative all'accordo semestrale con le organizzazioni sindacali che fanno riferimento al raggiungimento di un'intesa sottoscritta dal titolare dell'Ufficio e dalle organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti (50% + 1 del totale degli iscritti) calcolata sulla base del dato associativo annualmente certificato. Inoltre, in ordine alla possibilità di delega ed alle trattative a tavoli separati si richiama quanto indicato in materia di contrattazione decentrata. Alle organizzazioni sindacali che lo richiedano dovrà essere comunicato il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente, ripartite per singolo ufficio. Analogamente a quanto precisato in merito ai cambi turno, nelle more dell'individuazione dei criteri per determinare il numero delle reperibilità da ripartire tra gli uffici, resta valido il numero fissato dall'allegato 2 alla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000.*

tiva. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
5. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.
6. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Art. 17. Terapie salvavita

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 18. Tutela delle lavoratrici madri

1.Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più

Art. 15. Orario di lavoro

1.La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

Art. 16. Congedi straordinari e aspettativa

1.La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspetta-

Il S.I.A.P. : Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 64 della legge 121/81, raramente applicabile nella gran parte degli uffici, la reperibilità è di natura pattizia e quindi necessita di un'intesa con le OO.SS., sempre col principio del 50%+1 degli iscritti ai sindacati. Oltre ai limiti ed alle guarentigie contenute nel vecchio ANQ (un massimo di 5 turni al mese, il fatto che non debbano essere continuativi, etc.), questo nuovo ANQ prevede la possibilità di una maggiore flessibilità delle regole applicative (comma 1 lett. b), c), e), dando al Sindacato un ruolo fondamentale nell'organizzazione di detti turni, in ragione delle richieste e preferenze del personale. Anche per questo istituto è previsto che l'Amministrazione comunichi le reperibilità effettuate nel mese precedente alle OO.SS. che ne facciano richiesta. Si richiama la massima attenzione al fatto che anche per questa fattispecie vi è la necessità di vigilare che non venga superato il limite massimo di reperibilità assegnate dal Ministero ai vari Uffici perché, essendo soggetto al pagamento ad c.d. "fondino", potrebbero non essere remunerate quelle eccedenti.

ARTICOLO 19
CONFRONTO SEMESTRALE

1. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/ 2002, le modalità di attuazione:
- dei criteri definiti dall'informazione preventiva concernenti gli istituti previsti dagli articoli 16 e 17;
- degli accordi raggiunti in materia di reperibilità;
- dei criteri dispositivi dei cambi turno, sono oggetto di confronto, senza natura negoziale e con cadenza semestrale, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R n. 164/2002.
2. La data del confronto deve essere comunicata con almeno dieci giorni di anticipo alle predette segreterie, fornendo, contestualmente, un prospetto riepilogativo dei dati necessari al confronto.
3. Almeno 48 ore prima della data fissata per il confronto l'Amministrazione mette a disposizione le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio ed i fogli firma relativi al periodo oggetto del confronto. Entro lo stesso termine, a richiesta delle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione fornisce eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi di cui al comma 1.
4. Prima del confronto le organizzazioni sindacali possono richiedere copia degli atti di cui al comma 3 oggetto di eventuali contestazioni.
5. Il confronto si conclude nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre cinque sedute, anche non consecutive, nell'arco massimo di quindici giorni.
6. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002, qualora in sede di confronto le organizzazioni sindacali riscontrino una diversa valutazione sottopongono la questione all'Amministrazione centrale.

***Il Dipartimento**: Il nuovo Accordo disciplina autonomamente l'istituto del confronto che ha per oggetto le modalità di attuazione dei criteri di programmazione dei turni di lavoro straordinario, di riposo compensativo, dei turni di reperibilità e dei cambi turno. Si ricorda che titolare ad effettuare il confronto è il funzionario responsabile dell'Ufficio centrale o periferico; per gli Uffici territoriali a competenza interregionale e interprovinciale il titolare dell'ufficio è competente anche per le dipendenti articolazioni (ad es. il funzionario che dirige la sezione di polizia stradale effettuerà il confronto anche per i dipendenti distaccamenti). Le principali innovazioni riguardano, in sostanza, il prolungamento a sei mesi, rispetto ai tre precedentemente previsti, della cadenza del confronto,*

la più puntuale determinazione della procedura, la previsione della durata massima del confronto e l'individuazione della documentazione da fornire. Va ricordato che per il confronto, diversamente dalle attività di carattere preliminare (es. le consultazioni degli atti) sono concessi permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.P.R. 164-/2002. La delegazione di parte sindacale è composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31 dicembre 2008 e firmatarie del presente Accordo adottato ai sensi del D.P.R. n.164/2002 (in tal senso deve intendersi l'espressione "Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002"), indipendentemente dal numero delle sigle sindacali che compongono la singola federazione. Inoltre, con riguardo alla facoltà per le organizzazioni sindacali di richiedere copia degli atti prima del confronto (comma 4), va evidenziato che la disposizione circoscrive tale richiesta ai soli documenti che formeranno oggetto di contestazione, fermo restando, al di fuori di tale ipotesi, la possibilità per la organizzazione sindacale. di acquisire altri atti inerenti al confronto previo corrispettivo dei previsti costi di riproduzione. Peraltro, è doveroso segnalare, anche alla luce delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esigenza di fare il più ampio ricorso agli strumenti informatici per la trasmissione di atti e per l'adempimento di oneri di comunicazione e di convocazione. Si allega fac-simile del prospetto riepilogativo di cui al comma 2.

Il S.I.A.P. : Questo articolo sostituisce la "vecchia" verifica trimestrale che è diventata semestrale per le materie oggetto d'informazione preventiva, con l'aggiunta dei cambi turno. Sono stati chiariti i tempi per la convocazione e la documentazione che l'Amministrazione deve inoltrare alle OO.SS., i tempi massimi di durata della verifica e, sebbene fosse già previsto dalla legge 241/90, la possibilità per il Sindacato di acquisire in copia tutta la documentazione che si riterrà necessaria. Si ribadisce l'importanza dei verbali delle riunioni dai quali devono emergere chiaramente le posizioni dei sindacati e dell'Amministrazione, al fine di una eventuale sottoposizione all'Amministrazione Centrale delle ragioni dei contrasti – comma 6.

ARTICOLO 20
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 395/95, ciascun dipendente dispone ogni anno di:

a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale.

2. I dipendenti appartenenti al ruolo dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di:

a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;
b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse.

3. L'Amministrazione assicura l'effettiva partecipazione del personale ai cicli di addestramento al tiro ed alle tecniche operative e di aggiornamento professionale. I predetti cicli potranno effettuarsi anche con conferenze e seminari, attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/1995 e con le modalità previste dall'articolo 3 del presente Accordo. Detti programmi prevedono corsi di durata non inferiore a tre giorni da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, il personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole province. Le residue

delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennità di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e' corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.

Art. 14. Trattamento economico di trasferimento

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purchè quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.
10. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.
11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito

giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, da trattare nell'ambito di ciascun ufficio ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo.
4. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione fornisce, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa sono comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento, a tal fine formati e qualificati.
5. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato, senza oneri a carico dell'Amministrazione, a partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse professionale relativi ai programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure di cui al comma 3.
6. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, individua i corsi di specializzazione, di qualificazione, di abilitazione, di addestramento e per la progressione in carriera che, per i contenuti e le esercitazioni previste, siano idonei ad assolvere in tutto o in parte agli obblighi di aggiornamento e di addestramento professionale di cui al presente articolo.
7. L'Amministrazione, in occasione della verifica semestrale di cui all'articolo 5 del presente Accordo, comunica il numero delle giornate non utilizzate dal personale, il cui recupero dovrà avvenire entro l'anno successivo.
8. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 395/95, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente Accordo e le proposte ritenute necessarie.

***Il Dipartimento**:La disciplina dell'aggiornamento professionale tiene conto della particolare rilevanza della materia per il perseguimento dei fini istituzionali. Pertanto, nel quadro organizzativo generale, i titolari degli Uffici avranno cura di programmare l'aggiornamento professionale del personale utilizzando al meglio le risorse disponibili ed assicurando l'effettiva partecipazione del personale. La Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n.395/1995 e successive modifiche provvede ad individuare per i corsi organizzati direttamente dalla stessa quelli che possono assolvere in tutto o in parte l'obbligo di aggiornamento professionale, al fine di evitare possibili duplicazioni.*

Il S.I.A.P. : Sostanzialmente non è cambiato nulla rispetto al vecchio ANQ; essendo una materia oggetto di contrattazione, bisogna prestare la massima attenzione, in sede di accordo decentrato, affinché vengano fissate delle regole che permettano al personale l'effettuazione di tutte le giornate di formazione ed aggiornamento previste. Rimane confermata la possibilità per il personale di partecipare ad eventuali seminari o corsi esterni all'Amministrazione.

ARTICOLO 21
COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

1. In attuazione dell'articolo 22 del D.P.R. n. 51/2009, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, è costituita la Commissione consultiva per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del medesimo Fondo.

2. La Commissione è presieduta dal presidente del Fondo o da un suo delegato, ed è composta dal direttore dell'Ufficio programmazione interventi assistenziali, da un dirigente della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione centrale per le risorse umane, da cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il D.P.R. n.51/2009. La Commissione è disposta con decreto del Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Alle sedute della Commissione partecipa in qualità di segretario e senza diritto al voto un funzionario della Polizia di Stato, in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, designato dal presidente. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale.
3. A decorrere dal 2010 la Commissione avrà cadenza biennale coincidente con quella prevista dal provvedimento di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali adottato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 164/2002.

***Il Dipartimento**: La materia, oggetto di Accordo Nazionale Quadro ai sensi dell'articolo 24, del D.P.R. 164/2002, è disciplinata in conformità alle disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 51/ 2009.*

Il S.I.A.P. : Dopo anni di battaglie il SIAP è riuscito col D.P.R. 51/2009, alla fine di estenuanti trattative con il Governo, ad ottenere la partecipazione del Sindacato nella formulazione di proposte e pareri in merito agli indirizzi del Fondo Assistenza, sino ad oggi preclusa.

ARTICOLO 22
CRITERI DI IDONEITA' DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IN MISSIONE

1. Il personale della Polizia di Stato comandato in servizio di missione ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso le strutture dell'Amministrazione.
2. Ai fini di cui sopra, in applicazione dell'articolo 24, comma 5, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002, l'adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata in base a criteri di valutazione che fissano gli *standard* minimi strutturali e di arredo degli alloggi.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo è istituita, presso la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, una Commissione competente a formulare proposte per l'individuazione dei criteri di cui al comma 2, alla quale sono chiamati a far parte rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni centrali interessati e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo.

***Il Dipartimento**: I criteri per gli alloggi del personale inviato in missione saranno individuati da questo Dipartimento sulla base delle proposte formulate da un'apposita commissione, di cui fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo.*

Il S.I.A.P. : Anche questa Commissione, costituita a livello centrale, è una novità introdotta dal D.P.R. 164/02 e solo ora recepita. Darà la possibilità al Sindacato di verificare lo stato degli alloggi di servizio e di garantire l'idoneità e la salubrità di quelli utilizzati dal personale inviato in servizio fuori sede, fissando i livelli strutturali minimi e di arredo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua

Attestato A	227,91
Attestato B	189,94
Attestato C	151,97
Attestato D	136,85

Indennità speciale di seconda lingua

Prima fascia	227,91
Seconda fascia	189,94
Terza fascia	151,97
Quarta fascia	136,85

Art. 13. Trattamento di missione

1.Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2.Al personale inviato in missione compete, il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo - contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

Sovrintendente Capo + 25	100,00
Sovrintendente Capo	110,00
Sovrintendente + 18	110,00
Sovrintendente + 15	130,00
Sovrintendente	215,00
Vice Sovrintendente + 10	215,00
Vice Sovrintendente	215,00
Assistente Capo + 29	105,00
Assistente Capo + 25	105,00
Assistente Capo + 17	130,00
Assistente Capo	145,00
Assistente	220,00
Agente Scelto	200,00
Agente	220,00

Art. 12. Indennità di bilinguismo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato A	17,20
Attestato B	14,34
Attestato C	11,49
Attestato D	10,32

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Prima fascia	17,20
Seconda fascia	14,34
Terza fascia	11,49
Quarta fascia	10,32

ARTICOLO 23
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, l'Amministrazione avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008, la cui efficacia è subordinata all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo o, comunque, alla scadenza del termine ivi previsto.

***Il Dipartimento**: Va chiarito che, nelle more della definizione della disciplina attutiva dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle contenute nell'articolo 24 del precedente A.N.Q., nonché quelle contemplate nella circolare n.559/LEG/503.031.627 ter del 10 giugno 1997, con particolare riferimento alle funzioni di "rappresentante per la sicurezza" che "potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite".*

ARTICOLO 24
QUESITI

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è riservata l'esclusiva competenza in ordine alle questioni interpretative e applicative sulle norme del presente Accordo.

***Il Dipartimento**: La norma persegue la finalità di assicurare un'applicazione uniforme ed omogenea delle disposizioni dell'Accordo, nonché la ricerca di soluzioni coerenti ed unitarie alle problematiche ad esso direttamente connesse. A tal fine, i quesiti relativi a questioni interpretative e applicative dell'Accordo vanno inoltrati all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità che i quesiti siano formulati in termini precisi e circostanziati in ordine a problematiche di carattere generale, non ricadenti su profili gestionali rimessi all'esclusiva competenza del dirigente dell'ufficio, che non abbiano trovato soluzione alla luce delle norme del presente Accordo e dei principi generali della materia. La richiesta di parere non costituisce, di prassi, condizione sospensiva per l'applicazione delle norme oggetto del quesito, né motivo di esonero dalle conseguenti responsabilità.*

Il S.I.A.P. : Con questo articolo, fortemente voluto dal SIAP, è finalizzato ad avere un unico interlocutore, anche per gli Uffici, per tutto ciò che riguarda le questioni interpretative ed applicative delle norme dell'Accordo Nazionale Quadro. Ciò permette l'applicazione corretta in tutto il territorio nazionale delle regole contenute nel presente ANQ.

ARTICOLO 25
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito il tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie che si riunisce in prima seduta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e successivamente con cadenza almeno mensile.
2. Il tavolo, presieduto dal direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, è composto da un massimo di due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo e da funzionari in servi-

zio presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali. Il presidente, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, può chiedere la partecipazione di rappresentanti degli uffici centrali e periferici direttamente interessati dalle controversie portate all'attenzione del tavolo.

3. Al tavolo è rimesso l'approfondimento di controversie sorte in sede centrale o periferica sulla applicazione delle materie regolate dal presente Accordo che non hanno trovato soluzione con le ordinarie dinamiche delle relazioni sindacali.
4. La controversia è portata all'attenzione del presidente con istanza documentata dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali indicate al comma 2 o dai titolari degli uffici indicati all'articolo 3 del presente Accordo. Il presidente, valutata l'istanza, informa senza particolari formalità i partecipanti al tavolo, fornendo la relativa documentazione e la iscrive all'ordine del giorno del primo incontro utile. Qualora la controversia oggetto dell'istanza non sia di competenza del tavolo, il presidente ne dà comunicazione alle parti interessate.
5. Sulle materie di cui al comma 4 il tavolo esprime pareri vincolanti ai quali gli uffici ove la controversia è sorta, immediatamente informati, dovranno obbligatoriamente conformarsi. Nell'ipotesi in cui non si pervenga ad un parere condiviso il presidente emana direttive in conformità al parere prevalente espresso dal tavolo. Nei 10 giorni successivi all'espressione del parere le organizzazioni sindacali si astengono dall'assumere iniziative conflittuali
6. I pareri resi dal tavolo che siano di interesse generale vengono portati a conoscenza di tutti gli uffici secondo modalità stabilite dal tavolo stesso.
7. Dell'attività del tavolo l'Ufficio Relazioni Sindacali avrà cura di informare il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con particolare riferimento al perdurare di situazioni di criticità.

***Il Dipartimento**: La norma prevede l'istituzione di un tavolo permanente per la risoluzione di quelle controversie che, caratterizzate da particolari criticità, non hanno trovato soluzione nell'ambito delle ordinarie relazioni sindacali. L'intervento del tavolo, finalizzato anche a prevenire eventuali contenziosi, può essere richiesto dai titolari degli uffici e dalle organizzazioni sindacali e presuppone che sia stato già esperito ogni possibile tentativo di soluzione della controversia, da ricercare con reciproco spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Si richiama, inoltre, l'attenzione sui seguenti aspetti: la necessità che il tavolo disponga di un'istanza corredata da tutte le informazioni necessarie per la compiuta conoscenza della controversia; la possibilità che i rappresentanti degli uffici interessati partecipino, anche a richiesta, al tavolo; il carattere vincolante del parere espresso che, se di interesse generale, sarà portato a conoscenza degli altri uffici.*

Il S.I.A.P. : Questo tavolo di confronto permanente permetterà una soluzione rapida delle controversie che dovessero insorgere sul territorio, oltre ad evitare inutili conflitti o inasprimento dei rapporti.

ARTICOLO 26
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO

1. I titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata dovranno adottare le iniziative più idonee ad assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.

ARTICOLO 27
VIOLAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo costituisce violazione contrattuale.

Art. 10. Indennità per operatori subacquei

1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 11. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1.Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

3. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianità inferiore a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

Qualifica	
Vice Questore aggiunto + 25	85,00
Vice Questore	80,00
Commissario Capo	75,00
commissario	95,00
Vice Commissario	90,00
Ispettore superiore + 29	75,00
Ispettore superiore + 25	75,00
Ispettore superiore	105,00
Ispettore Capo + 25	100,00
Ispettore Capo	110,00
Ispettore + 15	110,00
Ispettore + 10	130,00
Ispettore	150,00
Vice Ispettore	150,00

Commissario	539,19
Vice Commissario	297,49
Ispettore superiore + 29	618,19
Ispettore superiore + 25	599,60
Ispettore superiore	539,19
Ispettore Capo + 25	539,19
Ispettore Capo	502,00
Ispettore + 15	464,81
Ispettore + 10	427,63
Ispettore	325,37
Vice Ispettore	278,89
Sovrintendente Capo + 25	539,19
Sovrintendente Capo	502,00
Sovrintendente + 18	464,81
Sovrintendente + 15	427,63
Sovrintendente	325,37
Vice Sovrintendente + 10	325,37
Vice Sovrintendente	288,00
Assistente Capo + 29	502,00
Assistente Capo + 25	464,81
Assistente Capo + 17	427,63
Assistente Capo	413,68
Assistente	325,37
Agente Scelto	278,89
Agente	216,00

2. L'indennità di cui al comma 1 e' cumulabile anche con l'indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

***Il Dipartimento**:I titolari degli Uffici, in quanto responsabili delle relazioni sindacali nell'ambito delle articolazioni che da loro dipendono, dovranno controllare che sia data corretta e compiuta attuazione ai contenuti dell'Accordo Nazionale Quadro, vigilare sul personale incaricato di tenere i rapporti sindacali, individuato per attitudine e professionalità, adottare ogni opportuno intervento correttivo, al fine di prevenire criticità ed eventuali contenziosi connessi alla violazione delle norme contrattuali.*

Il S.I.A.P. : Anche questo articolo è stato fortemente voluto dal SIAP poiché ha una duplice funzione: la prima è quella di responsabilizzare la dirigenza in modo che, con il rispetto delle regole, evitino i contenziosi; la seconda, ma non meno importante, è un elemento a favore del Sindacato in caso di denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Allegato A

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ufficio Relazioni Sindacali)
- Direzione Investigativa Antimafia
- Questure
- Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza della Repubblica
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Senato della repubblica
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la camera dei Deputati
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Palazzo Chigi
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza "Palazzo Viminale"
- Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza presso la Regione Siciliana
- Compartimenti Polizia Stradale
- Zone Polizia di Frontiera
- Compartimenti Polizia Ferroviaria
- Compartimenti Polizia Postale e delle Telecomunicazioni
- Reparti Mobili della Polizia di Stato
- Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica
- Reparti Volo della Polizia di Stato
- Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato
- Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato
- Reparti Prevenzione Crimine
- Istituti di Istruzione, di Perfezionamento e Centri di Addestramento della Polizia di Stato
- Zone Telecomunicazioni
- Autocentri della Polizia di Stato
- Stabilimento e Centro Raccolta Armi

- Centri di Raccolta Regionali ed Interregionali V.E.C.A.
- Reparti a Cavallo e Cinofili
- Banda (e Fanfara)
- Uffici Tecnico—Logistico Territoriali
- Scuola Superiore di Polizia
- Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia

PROSPETTO A
SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU SEI TURNI SETTIMANALI

Settimana	Giorno	A	B	C	D	E
1^	Lunedi	00/07	07/13	13/19	19/24	Giorno libero
	Martedi	Add.Agg.Prof.	00/07	07/13	13/19	19/24
	Mercoledi	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Giovedi	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Venerdi	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Sabato	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Domenica	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
2^	Lunedi	19/24	Giorno libero	00/07	07/13	13/19
	Martedi	13/19	19/24	Add.Agg.Prof.	00/07	07/13
	Mercoledi	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Giovedi	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Venerdi	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Sabato	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Domenica	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
3^	Lunedi	07/13	13/19	19/24	Giorno libero	00/07
	Martedi	00/07	07/13	13/19	19/24	Add.Agg.Prof
	Mercoledi	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Giovedi	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Venerdi	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Sabato	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Domenica	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
4^	Lunedi	Giorno libero	00/07	07/13	13/19	19/24
	Martedi	19/24	Add.Agg.Prof.	00/07	07/13	13/19
	Mercoledi	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Giovedi	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Venerdi	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Sabato	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Domenica	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
5^	Lunedi	13/19	19/24	Giorno libero	00/07	07/13
	Martedi	07/13	13/19	19/24	Add.Agg.Prof.	00/07
	Mercoledi	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Giovedi	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Venerdi	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Sabato	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Domenica	07/13	13/19	19/24	RS	00/07

NOTE: Il completamento dell'orario d'obbligo si realizza nell'arco delle cinque settimane aggiungendo ad ogni turno di servizio 13 minuti divisi in 5 minuti prima e 8 minuti dopo a ciascun turno.

Vice Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore superiore SUPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Qualifiche	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Vice Commissario	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Commissario	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Commissario Capo	2.770,90	5.144,10	5.915,67
Vice Questore Aggiunto	3.122,70	5.144,10	5.915,67

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità e' valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 9. Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, e' attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, un'indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:

Qualifica	
Vice Questore aggiunto + 25	725,11
Vice Questore aggiunto	669,33
Commissario Capo	599,60

Sovrintendente capo	120,25	12,17	13,76	15,87
Sovrintendente	116,25	11,77	13,30	15,35
Vice Sovrintendente	112,25	11,36	12,85	14,82
Assistente capo (8anni)	113,50	11,49	12,98	14,99
Assistente capo	111,50	11,29	12,76	14,72
Assistente	108,00	10,93	12,36	14,26
Agente scelto	104,50	10,57	11,96	13,80
Agente	101,25	10,25	11,59	13,37

Art. 7. Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato in euro 7,00.

Art. 8. Assegno funzionale

1.A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;

b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;

c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Qualifiche	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Agente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Agente scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente capo	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98

PROSPETTO B
SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU CINQUE TURNI SETTIMANALI

Settimana	Giorno	A	B	C	D	E
1^	Lunedi	22/07	08/14	14/22	07/13	R
	Martedi	R	22/07	add.agg.prof.	14/22	07/14
	Mercoledi	R	R	22/07	07/14	14/22
	Giovedi	14/22	R	R	22/07	07/14
	Venerdi	07/14	14/22	R	R	22/07
	Sabato	22/07	07/14	14/22	R	R
	Domenica	R	22/07	07/14	14/22	R
2^	Lunedi	07/13	R	22/07	08/14	14/22
	Martedi	14/22	07/14	R	22/07	Add.Agg.Prof
	Mercoledi	07/14	14/22	R	R	22/07
	Giovedi	22/07	07/14	14/22	R	R
	Venerdi	R	22/07	07/14	14/22	R
	Sabato	R	R	22/07	07/14	14/22
	Domenica	14/22	R	R	22/07	07/14
3^	Lunedi	08/14	14/22	07/13	R	22/07
	Martedi	22/07	Add.Agg.Prof.	14/22	07/14	R
	Mercoledi	R	22/07	07/14	14/22	R
	Giovedi	R	R	22/07	07/14	14/22
	Venerdi	14/22	R	R	22/07	07/14
	Sabato	07/14	14/22	R	R	22/07
	Domenica	22/07	07/14	14/22	R	R
4^	Lunedi	R	22/07	08/14	14/22	07/13
	Martedi	07/14	R	22/07	Add.Agg.Prof.	14/22
	Mercoledi	14/22	R	R	22/07	07/14
	Giovedi	07/14	14/22	R	R	22/07
	Venerdi	22/07	07/14	14/22	R	R
	Sabato	R	22/07	07/14	14/22	R
	Domenica	R	R	22/07	07/14	14/22
5^	Lunedi	14/22	07/13	R	22/07	08/14
	Martedi	Add.Agg.Prof.	14/22	07/14	R	22/07
	Mercoledi	22/07	07/14	14/22	R	R
	Giovedi	R	22/07	07/14	14/22	R
	Venerdi	R	R	22/07	07/14	14/22
	Sabato	14/22	R	R	22/07	07/14
	Domenica	07/14	14/22	R	R	22/07

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'Accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare
Integrativo del decreto del presidente della repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006/ 2009 e biennio economico 2006/2007
Pubblicato nella Gazz. Uff. 119 del 25 maggio 2009, n. 77 S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativa del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;

C) a decorrere dall'anno 2009:
1)Polizia di Stato: euro 11.637.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Polizia di Stato: euro 174.000;
b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6. Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Feriale	Notturno o festivo	Notturno/ festivo
Vice questore	150,00	15,18	17,17	19,81
Commissario capo	144,50	14,63	16,53	19,08
Commissario	139,00	14,07	15,90	18,35
Vice commissario	133,25	13,49	15,25	17,59
Ispettore superiore SUPS sost. Comm.	139,00	14,07	15,90	18,35
Ispettore superiore SUPS (8anni)	135,50	13,71	15,51	17,89
Ispettore superiore SUPS	133,00	13,46	15,22	17,56
Ispettore capo	128,00	12,96	14,65	16,90
Ispettore	124,00	12,55	14,18	16,37
Vice ispettore	120,75	12,23	13,82	15,94
Sovrintendente capo (8anni)	122,50	12,40	14,02	16,17

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Vice questore aggiunto	13,00	812,70
Commissario capo	12,70	797,60
Commissario	12,60	790,30
Vice commissario	12,10	758,30
Ispettore superiore SUPS	12,30	772,10
Ispettore capo	11,80	737,30
Ispettore	11,40	714,40
Vice ispettore	11,00	692,00
Sovrintendente capo	11,30	711,10
Sovrintendente	10,70	669,20
Vice Sovrintendente	10,60	665,90
Assistente capo	9,50	598,90
Assistente	8,70	545,30
Agente scelto	8,00	500,30
Agente	12,90	467,90

3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

A) per l'anno 2007:

1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;

B) per l'anno 2008:

per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia);S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia); **S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)**; SILP per la CGIL; Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP USP); Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento Sindacale per l'UGL; COISP - UP - FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia); UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato);
per il Corpo della polizia penitenziaria:
S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria); O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria); CISL-FPS/Polizia penitenziaria; UIL-PA/Polizia penitenziaria; S.I.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria); CGIL-FP/ Polizia penitenziaria; S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria); U.S.P.P. (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP); Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.;
per il Corpo forestale dello Stato:
S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale); UGL/Corpo forestale dello Stato; CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato; UIL-PA/Corpo forestale dello Stato; Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS - CISAL; CGIL - FP/Corpo forestale dello Stato; Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR);
Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale integrativo per le Forze di polizia ad ordinamento civile é stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze di polizia ad ordinamento militare é stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo '09, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale integrativo riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento integrativo riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Art. 2. Nuovi stipendi

1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre '07, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
Vice questore	150,00	127,50	24.705,00
Commissario capo	144,50	122,83	23.799,15
Commissario	139,00	118,15	22.893,30
Vice commissario	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore superiore SUPS sost. Comm.	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore superiore SUPS (8anni)	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore superiore SUPS	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore capo	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore	124,00	105,40	20.422,80
Vice ispettore	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente capo (8anni)	122,50	104,13	20.175,75
Sovrintendente capo	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente	112,25	95,41	18.487,58
Assistente capo (8 anni)	113,50	96,48	18.693,45
Assistente capo	111,50	94,77	18.364,05
Assistente	108,00	91,80	17.787,60
Agente scelto	104,50	88,83	17.211,15
Agente	101,25	86,06	16.675,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre '07, n. 170.

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4. Indennità pensionabile

1.La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente: